

Quaderni Sociali

Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie della Provincia di Parma

Guida alle Associazioni di Promozione Sociale: inquadramento giuridico e profili fiscali

2^a Edizione

QS^{n. 9}



**PROVINCIA
DI PARMA**





**PROVINCIA
DI PARMA**

Guida alle Associazioni di Promozione Sociale: inquadramento giuridico e profili fiscali

Edizione 2009

“La guida costituisce un utile strumento teorico e pratico per tutti coloro che, nella nostra provincia, intendano costituire un’organizzazione di promozione sociale e si trovino a gestirne la vita associativa”.

Gli autori:

Stefano Bussolati (Dottore commercialista)

Alberto Valenti (Avvocato)

Alberto Zucchinelli (Dottore commercialista)

Curatore:

Rossana Belletti

www.sociale.parma.it

Presentazione

Con la prima edizione della *“Guida alle Associazioni di Promozione Sociale: inquadramento giuridico e profili fiscali”*, – la prima della collana di guide utili sul settore – abbiamo offerto a operatori e volontari uno strumento aggiornato e di semplice consultazione, che ha ottenuto un gradimento molto positivo. Proprio per questo motivo pubblichiamo la ristampa aggiornata dell’opera.

Il contributo delle associazioni di promozione sociale al miglioramento delle qualità della vita sociale e democratica del nostro Paese è un dato evidente e acquisito, spesso però non viene riconosciuto lo sforzo e il lavoro che le associazioni fanno, attraverso i propri soci e le proprie socie, per realizzare gli obiettivi e le finalità definite dai loro statuti, ovvero il principio di pari dignità sociale e il principio di sussidiarietà, elementi fondanti di una democrazia reale, sanciti anche dalla nostra Costituzione.

Il perseguimento di tali obiettivi rappresenta uno strumento reale di integrazione sociale e un modello di comunità da diffondere poiché crea spazi di appartenenza e di reciprocità. Questo modello acquisisce ancor più valore nel momento in cui si sviluppano itinerari comuni tra le associazioni e le istituzioni.

Questa Guida è stata realizzata grazie alla collaborazione degli esperti di Forum Solidarietà – Centro di Servizio per il Volontariato – e con il contributo finanziario della Regione Emilia Romagna. Vi sono contenute le ultime novità legislative e le informazioni utili per fornire risposte ai quesiti che più frequentemente si pongono coloro che intendono costituire o gestire un’associazione di promozione sociale.

Con questo strumento intendiamo anche favorire l’iscrizione al Registro provinciale delle Associazioni di Promozione sociale, poiché dalle ricerche effettuate è emersa una quantità rilevante di realtà che operano nel nostro territorio pur non essendo iscritte. Agevolare l’iscrizione va nella direzione di un processo di trasparenza, legittimità e reale rappresentanza da parte delle istituzioni.

Il nostro impegno è già rivolto ad altre pubblicazioni realizzate anche grazie alle segnalazioni che le associazioni stesse ci hanno fatto pervenire (attraverso il nostro portale internet www.sociale.parma.it e le nostre newsletter) e che ci permettono di migliorare continuamente i servizi offerti al mondo dell’associazionismo a cui costantemente ci rivolgiamo con tutti gli strumenti a nostra disposizione.

Tiziana Mozzoni

Assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie della Provincia di Parma

Indice

Sezione 1 - Inquadramento giuridico

- 07 1. Che cos'è un ente non-profit?
- 07 2. Che cos'è un'associazione?
- 07 3. Che differenza c'è tra associazioni riconosciute e non riconosciute?
- 08 4. Come può un'associazione ottenere il riconoscimento della personalità giuridica?
- 09 5. Che cosa sono i comitati? In cosa si distinguono dalle associazioni?
- 10 6. Cos'è una fondazione? In cosa si distingue da un'associazione o da un comitato?
- 10 7. Cosa si intende per associazione di promozione sociale?
- 11 8. Con che forma devono essere costituite le associazioni per iscriversi al registro delle associazioni di promozione sociale?
- 12 9. Come si chiede l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale?
- 12 10. Da che numero minimo di persone deve essere composta un'associazione di promozione sociale?
- 13 11. Un'associazione di promozione sociale può assumere dipendenti?
- 13 12. Che libri deve tenere un'associazione di promozione sociale?
- 13 13. Un'associazione di promozione sociale può partecipare alla ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF?
- 14 14. Un'associazione di promozione sociale può stipulare convenzioni?
- 14 15. Quali altri rapporti può avere un ente pubblico con un'associazione di promozione sociale?
- 15 16. Una pro loco può iscriversi nei registri delle associazioni di promozione sociale?
- 15 17. Cosa si intende per associazione di volontariato?
- 15 18. Chi può iscriversi al registro del volontariato?
- 16 19. Che vantaggi comporta l'iscrizione nel registro del volontariato?
- 16 20. Che differenza c'è tra un'associazione di promozione sociale ed una Onlus?
- 17 21. Che responsabilità hanno gli amministratori di un'associazione?
- 18 22. Quali rimedi si possono adottare per alleggerire la responsabilità degli amministratori dell'associazione?

Sezione 2 - Profili fiscali

- 21 1. Un'associazione di promozione sociale deve tenere libri contabili?
- 21 2. Un'associazione di promozione sociale ha l'obbligo di formare un rendiconto?
- 22 3. Un'associazione di promozione sociale può assumere dipendenti o collaboratori?

- 23 4. Cos'è un rimborso spese? Quali caratteristiche deve possedere?
- 24 5. Un'associazione di promozione sociale può svolgere attività commerciale?
- 25 6. Un'associazione di promozione sociale deve iscriversi al Registro delle Imprese ed al REA?
- 25 7. Un'associazione di promozione sociale è soggetta ad IRES?
- 26 8. Un'associazione di promozione sociale è soggetta ad IVA?
- 27 9. Un'associazione di promozione sociale è soggetta ad IRAP?
- 27 10. Un'associazione di promozione sociale gode di agevolazioni ai fini delle imposte indirette e dei tributi locali?
- 28 11. Un'associazione di promozione sociale può assumere la qualifica di ONLUS?
- 28 12. E' possibile effettuare offerte deducibili ad una associazione di promozione sociale?
- 30 13. Un'associazione di promozione sociale può partecipare alla ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF?
- 31 14. Un'associazione di promozione sociale può essere considerata "Impresa Sociale"?
- 31 15. Un'associazione di promozione sociale può beneficiare del regime contabile agevolato della legge 398/1991?

Sezione 3 - Fac-simili

- 35 1. Fac-simile modulo di iscrizione al registro provinciale delle aps
- 43 2. Fac-simile di atto costitutivo
- 44 3. Fac-simile di statuto
- 50 4. Fac-simile di verbale di assemblea ordinaria
- 51 5. Fac-simile di verbale di assemblea straordinaria
- 52 6. Fac-simile di modulo rimborso spese
- 53 7. Fac-simile di ricevuta per erogazione liberale
- 54 8. Fac-simile di domanda di ammissione socio
- 55 9. Fac-simile di consenso al trattamento dei dati personali

Sezione 4 - Allegati

- 57 1. Legge 7 dicembre 2000, N. 383
- 69 2. Legge Regionale N. 34 del 09/12/2002 Emilia Romagna (VIII Legislatura)
- 79 3. Direttiva Regionale Gestione Registro APS
- 88 4. Direttiva Regionale n. 978/2008
- 102 5. Testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 917/86
- 108 6. D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633
- 111 7. Disposizioni tributarie relative alle ass. sportive dilett. - Legge 398/91
- 114 8. APS: informazioni utili sul sito www.sociale.parma.it

- 122 Elenco APS al 31/12/2008
- 142 Numeri e indirizzi utili

Sezione 1

Inquadramento giuridico

1. Che cos'è un ente non-profit?

Nel nostro ordinamento si può ritenere di essere in presenza di un ente non profit (e quindi senza scopo di lucro) qualora ricorrano, in sintesi, a prescindere dalla forma assunta dal soggetto (associazione, fondazione, comitato ecc.), i seguenti elementi:

- 1) perseguimento di uno scopo ideale, in assenza di finalità lucrative;
- 2) divieto di distribuzione di utili.

E' pertanto fondamentale che i soggetti non profit utilizzino in via esclusiva i propri fondi nel perseguimento dei fini previsti statutariamente. Ad esempio sarebbe in contrasto con la natura di un ente non profit il fatto che, le eventuali eccedenze di bilancio o le somme residue in seguito allo scioglimento dell'ente venissero in qualsiasi modo, anche indiretto, distribuite fra i soci.

2. Che cos'è un'associazione?

Un'associazione è quel particolare ente non profit che trae la propria origine da un contratto (atto costitutivo) con cui una pluralità di soggetti decide di riunirsi per perseguire uno scopo di natura ideale e, al tempo stesso, di disciplinare l'esistenza di tale ente con un insieme di regole (statuto) unanimemente condivise dai soci fondatori e dai successivi aderenti e conformi a quanto previsto in materia dal codice civile (artt.12-38) e dalle normative vigenti in materia.

Le associazioni possono essere di due tipi: riconosciute (e pertanto aventi personalità giuridica v.artt.12-35 c.c.), e non riconosciute (e pertanto non aventi personalità giuridica v.artt.36-38 c.c.).

3. Che differenza c'è tra associazioni riconosciute e non riconosciute?

La principale differenza tra le prime e le seconde consiste nel fatto che, mentre delle obbligazioni assunte da un'associazione riconosciuta risponde solo l'associazione con il proprio patrimonio, con esclusione da responsabilità per i singoli soci, per le obbligazioni assunte da un'associazione non riconosciuta il patrimonio dell'associazione risponde in solido con quello delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (v.art.38 c.c.). Pertanto i creditori di un'associazione non riconosciuta potranno pretendere l'intero credito indifferentemente dall'associazione o dal singolo socio che ha contratto l'obbligazione in nome e per conto dell'associazione.

Al momento questa rimane l'unica sostanziale prerogativa delle associazioni riconosciute in quanto anche l'altro beneficio originariamente concesso ad

esse, e cioè la possibilità di ricevere donazioni e lasciti testamentari, è stato progressivamente esteso alle associazioni non riconosciute. (Dapprima con la legge quadro sul volontariato n.266/91 e successivamente con la legge Bassanini e con la conseguente abrogazione dell'art.17 c.c.).

Va detto infine che la legge n.383/2000 relativa alle associazioni di promozione sociale prevede, all'art.6 comma 2, un particolare regime per le associazioni non riconosciute iscritte nei registri da essa previsti in base al quale, per le obbligazioni assunte da tali associazioni, la responsabilità delle persone che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione va considerata sussidiaria rispetto a quella del patrimonio dell'associazione e pertanto i creditori di questa dovranno dimostrare di aver inutilmente cercato rivalsa sul patrimonio dell'associazione prima di potersi rivolgere su quello degli amministratori.

4. Come può un'associazione ottenere il riconoscimento della personalità giuridica?

La disciplina del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica è stata modificata dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 e dalla successiva Circolare del Ministero dell'Interno del 23 febbraio 2001.

In primo luogo va detto che la competenza ad emanare il provvedimento di riconoscimento ed alla tenuta dei relativi registri spetta alle Regioni per le associazioni operanti nei settori attribuiti alla competenza regionale dal D.P.R. n.616/1977 e per le associazioni le cui finalità statutarie si esauriscano in ambito regionale mentre spetta alle Prefetture negli altri casi per i quali erano in precedenza competenti gli organi dell'Amministrazione centrale ed in particolare i singoli Ministeri.

In tale ipotesi l'associazione dovrebbe presentare la domanda presso la Prefettura nella cui provincia è prevista la propria sede nazionale allegando copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo oltre ad una serie di documenti indicati dalla circolare ministeriale necessari per verificare che il patrimonio dell'associazione sia adeguato alla realizzazione dello scopo. In particolare dovranno essere allegati:

- n.5 copie autentiche, di cui una in bollo, di atto costitutivo e statuto;
- n.5 copie della relazione sull'attività che l'associazione intende perseguire;
- n.5 copie della relazione sulla situazione economico-finanziaria, circa la consistenza patrimoniale, corredate di documentazione bancaria;
- elenco dei componenti gli organi direttivi con relative dichiarazioni di accettazione della carica da parte degli interessati (su carta libera).

L'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti nella forma dell'atto pubblico e devono rispettare in particolare le norme previste dal codice civile per le associazioni riconosciute (v.in particolare artt.da 14 a 35 c.c.) nonché le

indicazioni previste dalla sopracitata circolare ministeriale.

Entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda il Prefetto dovrà provvedere all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche o comunque chiedere integrazioni della documentazione presentata.

In caso, invece, di competenza della Regione la relativa domanda dovrà essere inoltrata al Presidente della Regione ove l'associazione ha sede allegando la seguente documentazione:

- n.5 copie autentiche, di cui una in bollo, di atto costitutivo e statuto redatti nella forma dell'atto pubblico;
- n.2 copie della relazione sull'attività che l'associazione intende perseguire;
- n.2 copie della relazione sulla situazione economico-finanziaria, circa la consistenza patrimoniale, corredate di documentazione bancaria;
- elenco dei componenti gli organi direttivi con relative dichiarazioni di accettazione della carica da parte degli interessati (su carta libera).

Anche in tale ipotesi il Presidente della Regione dovrà provvedere entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. Che cosa sono i comitati? In cosa si distinguono dalle associazioni?

Il comitato è un altro tipo di soggetto non-profit, (disciplinato dagli articoli da 39 a 42 del codice civile) e si caratterizza rispetto all'associazione principalmente per il fatto di essere in genere costituito per scopi temporanei o comunque di breve durata (es.comitato per la celebrazione di festeggiamenti o per la realizzazione di un monumento ecc.) e per la prevalenza in esso dell'elemento patrimoniale rispetto a quello personale. Nella maggior parte dei casi, infatti, il comitato prende inizio da una pubblica raccolta di fondi, promossa da alcuni soggetti (promotori) cui aderisce una pluralità di persone (sottoscrittori). Il patrimonio così costituito verrà poi amministrato e destinato alla realizzazione degli scopi originariamente previsti da un ristretto numero di persone (organizzatori).

Può pertanto accadere che l'apporto delle persone, o quantomeno della maggiorparte di esse (sottoscrittori), sia minimo e praticamente limitato alla sola elargizione in denaro, in tal caso la differenza dall'associazione risulta evidente ma può anche verificarsi il caso di comitati che si siano costituiti con le anzidette modalità ma che si diano poi una regolamentazione interna ben più vicina a quella dell'associazione (es.elezione democratica degli organizzatori, rinnovo periodico cariche, svolgimento periodico di un'assemblea dei sottoscrittori membri del comitato ecc.) ed in tal caso le due figure potrebbero anche arrivare a confondersi.

6. Cos'è una fondazione? In cosa si distingue da un'associazione o da un comitato?

La fondazione è un ente senza scopo di lucro (disciplinato, come l'associazione riconosciuta, dagli articoli da 14 a 35 del codice civile) caratterizzata, in parziale analogia con quanto accade per il comitato, dalla destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità.

Essa trae origine da un iniziale atto di fondazione con cui una o più persone deliberano la destinazione del patrimonio ad un determinato fine. Tale costituzione può avvenire per atto tra vivi o per testamento (fondazione testamentaria) e con esso, oltre a determinare l'entità del patrimonio destinato si fissano pure le regole che dovranno disciplinare l'organizzazione della fondazione stessa.

Come per l'associazione riconosciuta è richiesta, per la costituzione, la forma dell'atto pubblico. Anche la fondazione ottiene il riconoscimento attraverso un decreto con un procedimento analogo a quello previsto per le associazioni. A differenza di queste va detto peraltro che la fondazione non può operare come ente non riconosciuto ma deve necessariamente chiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

In ciò consiste principalmente la distinzione tra fondazione e comitato che è per moltissimi aspetti simile alla fondazione ma che è caratterizzato dal fatto di operare come ente non riconosciuto.

7. Cosa si intende per associazione di promozione sociale?

La figura dell'associazione di promozione sociale è stata introdotta nel sempre più variegato mondo del non profit dalla legge n.383 del 2000.

Tale normativa cerca di inquadrare, istituendo anche in questo caso la possibilità di iscrizione in appositi registri, le associazioni che operino, sul territorio nazionale, regionale o provinciale, per fini di utilità sociale (ambito certamente più ampio di quello entro cui sono inserite le associazioni di volontariato o le Onlus). Sulla falsariga di quanto già era stato previsto per le organizzazioni di volontariato, viene richiesta la conformità dello statuto ai principi ispiratori della legge ed in particolare alle indicazioni contenute nell'art.3 della stessa.

Fra gli elementi caratterizzanti la nuova normativa va segnalata la previsione, contenuta nell'art.6 comma 2, della responsabilità sussidiaria e non più solidale dei soggetti che abbiano assunto obbligazioni in nome e per conto dell'associazione di promozione sociale nei confronti dei terzi creditori.

In sostanza i creditori di un'associazione di promozione sociale, prima di poter agire nei confronti di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione, dovranno necessariamente far valere i loro diritti sul patrimonio

dell'associazione e solo nel caso in cui tale azione risulti infruttuosa potranno rivalersi nei confronti di tali soggetti.

Va infine detto che la legge 383/2000 prevede che vengano istituiti appositi registri delle associazioni di promozione sociale, non solo su base regionale e provinciale (come accade per il volontariato), ma anche su base nazionale. A livello nazionale si è provveduto con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 14/11/2001 n.471.

A livello regionale è intervenuta, per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, la legge regionale n.34/2002 che non solo ha istituito i registri su base regionale e provinciale ma ha anche previsto, all'art.5, la facoltà per i Comuni di istituire registri comunali di associazioni di promozione sociale che comprendano, non solo le associazioni già iscritte nei registri regionali e provinciali aventi sede nel territorio del Comune, ma anche associazioni non iscritte in altri registri che facciano apposita richiesta e che posseggano i requisiti previsti dalla legge stessa. Naturalmente l'iscrizione nei soli registri comunali consentirà di accedere a benefici solo per quanto riguarda i rapporti con il Comune sia dal punto di vista delle convenzioni che delle eventuali riduzioni da tributi.

La suddetta legge regionale ha inoltre ulteriormente precisato, all'art.2 comma 1 gli ambiti nei quali le associazioni di promozione sociale devono svolgere le proprie attività esplicitando in tal modo il termine attività di "utilità sociale" previsto dalla sopracitata legge n.383/2000.

8. Con che forma devono essere costituite le associazioni per iscriversi al registro delle associazioni di promozione sociale?

Possono iscriversi sia associazioni riconosciute che non riconosciute. Queste ultime dovranno essere costituite con atto scritto ai sensi di quanto previsto dall'art.3 comma 1 della L.n.383/2000 e dalla stessa L.R.n.34/2002.

In realtà successive delibere della giunta regionale precisano che tale atto scritto debba avere data certa e inoltre va detto che tutte le normative che concedono comunque agevolazioni di natura fiscale ad associazioni di questo tipo (v.fra le altre l'art.5 del D.Lgs.n.460/97 in materia di enti non commerciali di tipo associativo) richiedono la forma minima della scrittura privata registrata. Pertanto si ritiene in ogni caso assolutamente consigliabile la costituzione con tale formalità. Non sarà quindi necessario l'atto pubblico ma potranno bastare un atto costitutivo ed uno statuto sottoscritti dai soci fondatori e registrati all'Ufficio del Registro (a Parma si trova in strada Quarta) con il pagamento della relativa imposta (si aggira complessivamente intorno ai 200 euro). L'atto costitutivo e lo statuto dovranno inoltre contenere i requisiti previsti dall'art.3 comma 1 L.n.383/2000 ed in particolare le previsioni statutarie dovranno essere ispirate a principi di "democrazia ed uguaglianza di tutti gli associati" con particolare

riferimento ai diritti di elettorato attivo e passivo.

Va detto che per ottenere l'iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale è necessario che l'associazione sia costituita e svolga attività da almeno un anno.

9. Come si chiede l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale? (vedi Sezione 3 - Fac-simili)

Per chiedere l'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale è necessario presentare apposita domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, allegando copia dell'atto costitutivo e dello statuto con le eventuali successive modifiche, un elenco delle persone che ricoprono le cariche associative, una relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione nonché una scheda da compilarsi sulla base di un modello fornito dalla Regione. La domanda andrà indirizzata al Presidente della Provincia (per le associazioni aventi sede ed operanti sul territorio provinciale) o al Presidente della Regione (per le associazioni operanti in ambito regionale) nonché al Sindaco del Comune presso cui ha sede l'associazione.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il Comune deve far pervenire alla Provincia o alla Regione il proprio parere sull'iscrivibilità dell'associazione richiedente. Decorso tale termine Provincia o Regione prescindono dal parere e si pronunciano comunque in merito all'iscrizione entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

Per ciò che concerne le domande vd. sez. fac-simile.

10. Da che numero minimo di persone deve essere composta un'associazione di promozione sociale?

Per costituire un'associazione non esiste un numero minimo di soci fissato per legge per cui potrebbe astrattamente ritenersi sufficiente una mera pluralità di persone. Solo in materia di associazioni di volontariato la recente delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n.139/2006, applicativa della L.R.n.12/2005, ha previsto espressamente che il numero minimo di soci di un'associazione che chieda l'iscrizione nel registro delle o.d.v. debba essere almeno superiore al doppio dei membri del consiglio direttivo per cui, essendo al contempo previsto che il consiglio non possa essere composto da una sola persona e che comunque i membri dello stesso siano dispari, si deve ritenere che il numero minimo dei soci di una o.d.v. debba essere quantomeno pari a sette.

Tale disposizione non è stata parimenti prevista in materia di associazioni di promozione sociale ma comunque risulta che venga applicata, se non altro in

via analogica, da alcune Provincie (ad es. quella di Parma) anche con riferimento alle richieste di iscrizione al registro delle a.p.s..

11. Un'associazione di promozione sociale può assumere dipendenti?

L'art.18 della legge n.383/2000 prevede che le associazioni di promozione sociale (ferma restando la prevalenza delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati), possano, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Tale normativa si differenzia al riguardo da quella prevista in materia di associazioni di volontariato per le quali è assolutamente incompatibile la qualifica di socio con la percezione di una qualsiasi forma di retribuzione da parte dell'associazione. Le associazioni di volontariato possono infatti avvalersi del contributo di personale retribuito che non faccia parte dell'associazione unicamente "nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'associazione o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta" anche in tal caso ferma restando la necessaria prevalenza dell'attività prestata dai volontari su quella del personale retribuito.

12. Che libri deve tenere un'associazione di promozione sociale?

Sotto il profilo civilistico, la legge non impone espressamente l'obbligo di tenuta di particolari libri né tantomeno il rispetto di particolari formalità nella tenuta degli stessi da parte delle associazioni di promozione sociale.

In ogni caso si ritiene assolutamente consigliabile, sia per ragioni di trasparenza che per il rispetto dei principi ispiratori della legge, anche ai fini dell'iscrizione dell'associazione nei registri delle associazioni di promozione sociale, la tenuta di un registro soci, di un registro dei verbali delle riunioni e delle delibere dell'assemblea, del consiglio direttivo oltre che del Collegio dei Revisori e dei Proviviri qualora tali organi risultino costituiti.

13. Un'associazione di promozione sociale può partecipare alla ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF?

Le A.P.S. regolarmente iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, al pari di altri soggetti (ONLUS, Organizzazioni di volontariato ex L. 266/91, Cooperative Sociali, associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10 D.Lgs. 460/97, Fondazioni nazionali di carattere culturale, associazioni

sportive dilettantistiche), possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'IRPEF, secondo un meccanismo analogo a quello da tempo in vigore per la scelta dell'8 per mille da destinare alle varie confessioni religiose.

I contribuenti, pertanto, in sede di compilazione della propria dichiarazione dei redditi, possono decidere di destinare il 5 per mille della propria IRPEF ad enti di volontariato, ricerca scientifica e ricerca sanitaria, eventualmente indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario.

Per l'anno d'imposta 2007 (Mod. 730 o UNICO da presentare nell'anno 2008), come da procedura ormai consolidata, gli enti interessati devono inoltrare apposita domanda all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica registrandosi al servizio Entratel o a mezzo intermediari abilitati, entro il termine del **31 Marzo 2008**; successivamente, entro il 30 Giugno 2008, a pena di decadenza del beneficio, occorre inviare alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, a mezzo raccomandata A.R., apposita autocertificazione di persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione, allegando copia di valido documento di identità del sottoscrittore.

Sempre dall'anno di imposta 2007, inoltre, è previsto l'obbligo di rendicontare in modo chiaro e trasparente, in apposito prospetto, l'effettivo impiego delle somme attribuite, nel termine di un anno dalla data della loro ricezione.

14. Un'associazione di promozione sociale può stipulare convenzioni?

Ai sensi dell'art.30 della legge n.383/2000 e degli artt.12 e 13 della legge regionale dell'Emilia Romagna n.34/2002 è possibile per le associazioni di promozione sociale stipulare convenzioni con gli enti pubblici (es. Comune, Provincia, Ausl ecc.) per la "gestione di attività di promozione sociale verso terzi". L'associazione, oltre a dover dimostrare "attitudine e capacità operativa" dovrà risultare iscritta da almeno sei mesi al registro delle associazioni di promozione sociale e dovrà stipulare la polizza assicurativa a copertura dei propri aderenti prevista dall'art.30 commi 3,4 e 5 della legge n.383/2000 (gli oneri relativi saranno poi coperti dall'ente pubblico con cui si stipula la convenzione).

15. Quali altri rapporti può avere un ente pubblico con un'associazione di promozione sociale?

Oltre alle convenzioni è possibile che, ai sensi dell'art.9 della L.R.n.34/2002, la Regione o le Provincie assegnino contributi finanziari alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri per la realizzazione di progetti specifici. L'art.8 della suddetta legge prevede inoltre la possibilità per gli enti pubblici di

concedere ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri spazi ed attrezzature appartenenti al loro patrimonio anche a titolo gratuito per lo svolgimento delle proprie attività statutarie.

16. Una pro loco può iscriversi nei registri delle associazioni di promozione sociale?

La più volte citata L.R.n.34/2002, con l'art.21 comma 4, ha previsto l'abrogazione dell'albo regionale delle pro loco le quali sono pertanto confluite nel registro delle associazioni di promozione sociale ai sensi del successivo art.22.

Sia per le pro loco già iscritte che per quelle che, in seguito all'entrata in vigore della legge, hanno richiesto l'iscrizione nei registri viene verificato il rispetto dei requisiti previsti in genere per le altre associazioni di promozione sociale, con particolare riferimento ai requisiti statutari ed alla democraticità dello stesso.

17. Cosa si intende per associazione di volontariato?

In senso più ampio può ritenersi associazione di volontariato qualsiasi associazione composta unicamente da soci volontari, che pertanto prestino il proprio apporto all'associazione in modo assolutamente gratuito senza percepire alcun tipo di retribuzione nemmeno per via indiretta.

In realtà va detto che ormai da anni, in seguito all'approvazione della legge n.266/91, viene chiamata associazione di volontariato, in senso più tecnico, solo ogni associazione che sia iscritta, o che quantomeno possa astrattamente iscriversi, ai registri previsti dalla suddetta normativa e dalle successive normative regionali che hanno recepito i principi sanciti dalla legge n.266/91. Per l'Emilia-Romagna bisogna far riferimento, in merito, alla Legge Regionale n.12/2005.

18. Chi può iscriversi al registro del volontariato?

Possono iscriversi al registro regionale o provinciale, a seconda dell'ambito territoriale in cui opera l'associazione, le associazioni che siano costituite, da almeno sei mesi, per fini di solidarietà ed impegno civile (v.art.3 comma 2 L.n.266/91 e art.3 comma 1 L.R.n.12/2005).

L'associazione deve inoltre essere composta unicamente da volontari. Ciò non esclude che essa si possa avvalere del contributo di personale retribuito ma tale possibilità potrà verificarsi solo "nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'associazione o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa

svolta” (v.art.3 comma 4 L.n.266/91). In ogni caso l’apporto dei volontari dovrà essere prevalente rispetto a quello fornito dal personale retribuito. L’apporto dovrà inoltre essere personale e pertanto potranno essere socie unicamente persone fisiche e non persone giuridiche (con l’eccezione degli organismi di coordinamento o collegamento per i quali l’iscrivibilità è espressamente prevista dall’art.2 della L.R.n.12/2005).

Va sottolineato infine che l’iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale è incompatibile con l’iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato previsto dalla legge n.266/91.

19. Che vantaggi comporta l’iscrizione nel registro del volontariato?

I vantaggi sono di vario genere e sono previsti sia dalle leggi n.266/91 e L.R.n.12/2005 che dal Decreto Legislativo n.460/97 con cui si introduce la figura delle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

In sintesi:

- La legge n.266/91 prevede innanzitutto un trattamento di favore dal punto di vista fiscale (in particolare esenzione da Iva per le attività effettuate nel perseguimento degli scopi istituzionali, esenzione da imposta di bollo e di registro, esenzione da Irpeg per attività commerciali e produttive marginali ecc.) oltre alla possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici per le associazioni iscritte da almeno sei mesi.
- La legge regionale n.12/2005, oltre a disciplinare più nel dettaglio la stipula delle convenzioni, prevede poi ulteriori agevolazioni nei rapporti con gli enti pubblici come la possibilità per gli stessi di concedere in comodato beni o attrezzature pubbliche alle associazioni o di concedere contributi per la realizzazione di specifici progetti.

Il decreto legislativo 460/97 istituisce il nuovo soggetto della Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) e prevede che ogni associazione iscritta nei registri del volontariato possa avvalersi della qualifica di Onlus “di diritto” senza necessità di alcun adempimento.

20. Che differenza c’è tra un’associazione di promozione sociale ed una Onlus?

In primo luogo va detto che la Onlus è un soggetto che è stato introdotto dal sopracitato decreto legislativo n.460/97 con rilevanza esclusivamente fiscale. Quindi, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.n.460/97 possono rientrare nell’ambito Onlus varie figure già note ed esistenti dal punto di vista civilistico come associazioni, comitati, fondazioni o cooperative sociali che operino negli ambiti

descritti dal suddetto art.10 nel perseguimento di finalità di solidarietà sociale e che abbiano adeguato lo statuto includendo le previsioni richieste da tale normativa.

L'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus viene effettuata inviando un'apposita comunicazione, reperibile fra l'altro sul sito del ministero delle Finanze, alla Direzione Regionale delle Entrate, ed attendendo la relativa risposta da parte dell'Amministrazione.

Come già ricordato le associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri sono Onlus "di diritto" e come tali, per poter godere del trattamento riservato alle Onlus, sono esonerate dall'obbligo dell'invio della comunicazione.

Al contrario le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri non sono Onlus di diritto e pertanto qualora abbiano i requisiti previsti dalla normativa sulle Onlus ed intendano godere dei relativi benefici dovranno agire come qualsiasi altra associazione inviando la relativa comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate. In tal caso è necessario peraltro attendere un positivo riscontro da parte della D.R.E. prima di avvalersi della qualifica di Onlus nei rapporti con i terzi.

Peraltro va detto che anche l'iscrizione nei registri delle associazioni di promozione sociale consente di godere del beneficio della deducibilità delle donazioni in analogia a quanto previsto per le Onlus (i soggetti che effettuano donazioni nei confronti di un'associazione di promozione sociale possono portare in detrazione quanto donato alla stessa).

21. Che responsabilità hanno gli amministratori di un'associazione?

Innanzitutto va operata una distinzione tra la responsabilità c.d. interna e quella nei confronti dei terzi.

Sotto il primo punto di vista (vale a dire quello della responsabilità che gli amministratori hanno nei confronti dei soci e dell'associazione in quanto tale per la gestione da essi effettuata) il riferimento è costituito dagli artt.18 e 22 del codice civile.

Ai sensi dell'art.18 c.c., infatti, gli amministratori dell'associazione sono responsabili verso l'ente secondo le regole previste per il contratto di mandato (v.art.1710 c.c.) in base alle quali essi debbono gestire l'incarico ricevuto con la "diligenza del buon padre di famiglia" anche se nel caso in cui, come spesso accade, l'incarico sia gestito a titolo gratuito, tale responsabilità è valutata dalla legge "con minor rigore" (v.art.1710 comma 1 c.c.). Va in ogni caso esentato da responsabilità l'amministratore che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno o che, venuto a conoscenza del compimento dell'atto, abbia fatto constatare il proprio dissenso.

La responsabilità sopradescritta può essere fatta valere in giudizio

dall'associazione esercitando in proposito l'azione prevista dall'art.22 c.c. e chiedendo che gli amministratori responsabili vengano condannati a risarcire il danno (un esempio di tale azione potrebbe essere quella che venga esercitata dall'associazione in seguito al mancato adempimento da parte degli amministratori ad obblighi di natura fiscale, previdenziale o assicurativa in conseguenza del quale l'associazione abbia dovuto pagare multe, sanzioni o risarcimenti allo Stato o a terzi).

Per quanto attiene invece alla responsabilità nei confronti dei terzi va effettuata un'ulteriore distinzione tra la c.d. responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale.

La prima si riscontra relativamente alle obbligazioni contrattuali assunte dall'associazione nei confronti di terzi (es.stipula di contratti per acquisto di beni mobili o immobili per l'associazione o per la locazione di locali) e, come evidenziato nella risposta al quesito n.3 cui si rimanda, è disciplinata diversamente a seconda che si tratti di associazione riconosciuta o non riconosciuta o comunque di associazione di promozione sociale.

La seconda è quella derivante dal compimento di un "fatto illecito" ai sensi dell'art.2043 e ss. del codice civile in conseguenza del quale siano derivati danni a terzi o ad altri soci.

Tale norma prevede infatti che: "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

L'esempio classico può essere quello del danno subito da un partecipante ad una manifestazione organizzata dall'associazione nel corso dello svolgimento della stessa in conseguenza di un comportamento colposo o doloso di un associato.

In tale ipotesi saranno chiamati a risarcire il danno sia i soci che materialmente, (anche eventualmente con una condotta omissiva), hanno contribuito ad arrecare il danno che l'associazione cui essi appartengono la quale viene considerata parimenti e solidalmente responsabile del danno per applicazione analogica della norma prevista dall'art.2049 c.c. relativamente ai datori di lavoro per i danni arrecati dai propri dipendenti.

22. Quali rimedi si possono adottare per alleggerire la responsabilità degli amministratori dell'associazione?

Per tutelare sé e gli altri soci rispetto al rischio di essere chiamati a risarcire danni a titolo di responsabilità extracontrattuale lo strumento migliore che gli amministratori dell'associazione possono utilizzare è senza dubbio quello della stipula di una idonea polizza assicurativa.

Mentre per quanto concerne le associazioni di volontariato iscritte nei relativi

registri la stipula di tale polizza (a copertura di responsabilità civile, infortuni e malattie) è addirittura obbligatoria, per le associazioni di promozione sociale non esiste un espresso obbligo in tal senso.

E' comunque richiesta anche per le a.p.s. la stipula di una polizza analoga in caso si voglia addivenire ad una convenzione con un ente pubblico, il quale dovrà comunque farsi carico della copertura dei relativi oneri come prescritto dall'art.30 commi 3 e 5 della legge n.383/2000.

Al contrario devono ritenersi non del tutto idonee a tutelare l'associazione o i soci le clausole di esonero da responsabilità cui spesso ricorrono molte associazioni che rischiano peraltro di avere più un effetto di deterrente psicologico nei confronti dei terzi che non una reale efficacia da un punto di vista giuridico. Per quanto attiene invece la c.d. responsabilità contrattuale, come già evidenziato, si deve ritenere che la miglior tutela per gli amministratori dell'associazione, soprattutto nel caso in cui essi si trovino a gestire un patrimonio di particolare consistenza, si possa ottenere o mediante l'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica (che, come evidenziato dai quesiti 3 e 4, consente di limitare la responsabilità patrimoniale al solo patrimonio dell'associazione senza coinvolgere quello degli amministratori) o, quantomeno, mediante l'iscrizione nel registro delle a.p.s. che consente al patrimonio degli amministratori di beneficiare del regime della sussidiarietà rispetto al patrimonio dell'associazione nel caso in cui si contraggano debiti nei confronti di terzi in nome e per conto dell'associazione medesima.

Sezione 2

Profili fiscali

1. Un'associazione di promozione sociale deve tenere libri contabili?

Poiché una Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) gestisce denaro a vario titolo, essa deve tenere una ordinata contabilità, indispensabile per trarre gli elementi per la redazione del rendiconto annuale.

Ogni contabilità ordinata si basa su tre presupposti:

- presenza dei documenti giustificativi delle spese;
- gestione finanziaria operata prevalentemente tramite cassa o c/c bancario/postale (per il controllo dei movimenti finanziari);
- attribuzione della sua tenuta ad un responsabile (generalmente il tesoriere).

Si sottolinea che il rendiconto annuale, le scritture contabili e la relativa documentazione vanno conservati fino allo scadere dei termini di accertamento previsti dalle norme fiscali, indipendentemente dall'esercizio o meno di attività commerciali. Questo perché il fisco può sempre contestare le attività svolte dall'associazione e può considerare imponibili (ad esempio ai fini Irap) o soggetti a ritenuta di acconto, importi esposti in bilancio per i quali l'ente riteneva di non avere alcun obbligo fiscale.

I termini di conservazione sono di 10 anni ai fini civilistici e di 5 anni ai fini fiscali, salva l'insorgenza di accertamenti e di relativo contenzioso.

Quale libro contabile è consigliabile scegliere?

La scelta del sistema di rilevazione contabile dipende anche dalle dimensioni dell'associazione: qualora i movimenti finanziari si manifestino in numero limitato nel tempo, potrà risultare opportuno, per semplicità, la registrazione delle operazioni in corso d'anno su un registro di prima nota mediante il criterio di **cassa**, cioè nel momento in cui vi è l'effettivo movimento di denaro.

Se la complessità dell'attività associativa lo richiede (ed in presenza di un amministratore esperto in materia contabile) si potrà utilizzare il criterio di **competenza**, come avviene per i bilanci aziendali, con rilevazione delle operazioni, nel momento in cui esse sorgono, su un libro giornale con il metodo della partita doppia.

2. Un'associazione di promozione sociale ha l'obbligo di formare un rendiconto?

Le A.P.S. devono redigere un rendiconto economico-finanziario. In esso vanno obbligatoriamente indicate tra l'altro le risorse economico-finanziarie costituite prevalentemente da:

- quote e contributi degli associati,
- eredità, donazioni e legati,
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi,
- contributi dello Stato e di altri enti pubblici, anche in regime di convenzione

ed accreditamento,

- altre entrate e proventi compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Non esiste una forma predeterminata di rendiconto ma le funzioni dello stesso sono quelle di:

- rappresentare la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'associazione;
- fornire informazioni, anche complementari, ai destinatari del bilancio stesso;
- consentire un'analisi interna ed esterna sul grado di efficacia ed efficienza dell'attività svolta.

Si segnala inoltre che la Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti è recentemente intervenuta per fornire una guida alla redazione del bilancio degli enti no-profit, a cui si fa rimando per un ulteriore approfondimento.

Non esistono termini di legge per l'approvazione del rendiconto, se non quello eventualmente stabilito dallo statuto sociale.

Il rendiconto non deve essere pubblicato né depositato presso alcun ente od ufficio pubblico; deve però essere conservato presso la sede della associazione (o presso il legale rappresentante) per:

- a. essere liberamente consultato dai soci;
- b. inoltrato alle autorità competenti, quali:
 1. Provincia o Regione quale Associazione di Promozione Sociale iscritta al relativo albo;
 2. Altri enti pubblici o privati che, per effetto di calusele contrattuali o convenzionali, abbiano il diritto di ispezionare contabilità e bilancio a fronte dell'elargizione di contributi.

Infine, le associazioni di promozione sociale devono redigere un rendiconto separato per ciascuna manifestazione pubblica durante la quale abbiano raccolto fondi, anche mediante vendita di beni di modico valore o prestazioni di servizi a terzi (*vd. oltre quesito 7*).

3. Un'associazione di promozione sociale può assumere dipendenti o collaboratori?

La Legge 383/2000, all'art. 18, dispone che le A.P.S. debbano avvalersi prevalentemente dell'opera dei volontari; tuttavia esse possono, in caso di particolare necessità, anche assumere dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi, anche soci.

Non sussiste, pertanto l'analoga limitazione vigente a carico delle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai sensi della Legge 266/91, le quali non possono in alcuna forma retribuire le prestazioni dei propri soci, salvo la corresponsione

di rimborsi spese.

Il ricorso alle prestazioni di terzi da parte delle A.P.S. è, pertanto, ammesso mediante, ad esempio, una delle seguenti forme contrattuali:

- a) rapporto di lavoro dipendente, o ad esso assimilato (es. *borse di studio*);
- b) rapporto di lavoro a progetto (*ex collaborazione coordinata e continuativa*);
- c) rapporto di prestazione d'opera professionale;
- d) rapporto di prestazione d'opera occasionale.

In ogni caso dovranno essere osservati tutti gli adempimenti previsti dalle rispettive normative fiscali, previdenziali ed assicurative (p. es. apertura posizione INPS e INAIL e pagamento relativi contributi, tenuta libri paga e matricola, adempimenti relativi a ritenute IRPEF ed INPS, redazione Mod. 770, rilascio CUD, ecc.), al pari di ogni altro committente o datore di lavoro.

4. Cos'è un rimborso spese? Quali caratteristiche deve possedere? (vedi Sezione 2 - Fac-simili)

Non esistono regole specifiche valide per gli enti non commerciali – comprese le A.P.S. – che definiscano le caratteristiche e le modalità di erogazione di un rimborso spese. Pertanto è opportuno applicare, per analogia, le stesse regole vigenti per i rimborsi ai dipendenti delle imprese.

Innanzitutto occorre che:

1. Le spese rimborsate siano autorizzate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo; la autorizzazione non necessariamente deve essere preventiva, ma può essere anche fornita successivamente;
2. La associazione, attraverso i suoi organismi decisionali, abbia fissato preventivamente le regole e i limiti di tali rimborsi: (*ad esempio tariffa chilometrica*). Tali decisioni vanno verbalizzate e riportate sui registri delle deliberazioni assembleari o di consiglio, e debbono valere per tutti gli associati e i terzi, salvo eccezioni debitamente giustificate.
3. Ogni rimborso sia *documentato*: per gli acquisti o le spese sostenute a favore dell'associazione deve sussistere, quale riscontro oggettivo, il relativo scontrino, ricevuta o fattura.

Ecco alcuni casi che si presentano abbastanza di frequente: **VIAGGI**: se il viaggio viene effettuato con mezzi propri e' ammesso il rimborso chilometrico, che varia in funzione della marca e modello di autoveicolo utilizzato, e del n° di Km percorsi in un anno. E' opportuno, comunque, che non vengano superati i limiti massimi stabiliti dalle tariffe A.C.I.

La documentazione in questo caso può validamente essere costituita da un prospetto riassuntivo nel quale siano riportati:

- 1) data e ora del viaggio;
- 2) motivo del viaggio (che sia inerente agli scopi associativi);

- 3) luogo di partenza e di arrivo, oppure descrizione degli spostamenti effettuati;
- 4) n° di chilometri percorsi e totale del rimborso kilometrico risultante.

Quando il viaggio viene compiuto con mezzi diversi dal proprio, occorre allegare alla richiesta di rimborso i relativi documenti (biglietto del treno, aereo, ecc.).

VITTO ED ALLOGGIO: nel caso di spese sostenute per pasti o alloggio occorre allegare la relativa ricevuta, opportunamente intestata al colui che richiede il rimborso.

In mancanza delle precauzioni ed adempimenti di cui sopra, l'amministrazione finanziaria potrebbe riqualificare tali somme come compensi imponibili, e conseguentemente contestare le seguenti infrazioni:

1. *mancato assoggettamento a ritenuta d'acconto, quando prevista;*
2. *mancata presentazione del mod. 770 – dichiarazione dei sostituti d'imposta;*
3. *mancata indicazione, da parte del percettore, di tali somme nella propria dichiarazione dei redditi.*

Si sconsiglia decisamente, infine, di effettuare rimborsi di tipo forfettario, risultando assenti norme specifiche in materia, al fine di evitare il rischio di eventuali contestazioni fiscali del genere sopradescritto.

5. Un'associazione di promozione sociale può svolgere attività commerciale?

Gli enti non commerciali hanno la possibilità, se il loro statuto lo consente, di svolgere, in parallelo all'attività istituzionale, una o più attività di natura cosiddetta "imprenditoriale". La finalità di tali attività è quella tipicamente di reperire fondi da destinare totalmente all'esercizio di attività istituzionale.

L'art. 4 della legge n. 383/2000 menziona le possibili modalità di finanziamento delle associazioni di promozione sociale ed al punto f) cita quale risorsa economica i proventi derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi rivolte sia agli associati che a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

A differenza di quanto previsto per le ONLUS, non esiste inoltre alcuna limitazione per i proventi commerciali derivanti da attività direttamente connesse.

Si ricorda infine che anche le associazioni di promozione sociale, in quanto enti non commerciali, possono considerare attività non commerciali alcune attività para-istituzionali quali:

- le raccolte occasionali di fondi;
- i rapporti in convenzione con enti pubblici;
- la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar ed esercizi simili e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che l'A.P.S. sia iscritta ad un ente di

- promozione sociale riconosciuto dal Ministero degli Interni, e sempre che entrambe tali attività siano svolte nei confronti dei soli soci (*vedi quesito 7*).
- le prestazioni di servizi a pagamento nei confronti dei soci (*per un approfondimento di questi temi vd. quesiti successivi*).

6. Un'associazione di promozione sociale deve iscriversi al Registro delle Imprese ed al REA?

L'iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo è obbligatoria per quegli enti che pur non avendo come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, esercitano un'attività economica commerciale, artigianale e/o agricola. Pertanto per una A.P.S. vi sarà l'obbligo di tale iscrizione solo nel caso vi sia esercizio di attività commerciale. In tale caso dovrà essere compilato il modello R di "denuncia al REA" di associazione od ente.

Diversamente, l'iscrizione al Registro delle Imprese (tenuto presso le Camere di Commercio) non è prevista in nessun caso per le A.P.S.

7. Un'associazione di promozione sociale è soggetta ad IRES?

Le A.P.S. iscritte nei registri regionali/provinciali ai sensi della Legge 383/2000, in quanto enti non commerciali, sono soggette ad IRES (Imposta sul Reddito delle Società) per gli eventuali redditi fondiari (immobili affittati od utilizzati direttamente), di capitale – esclusi i redditi tassati alla fonte, di impresa e per i redditi diversi.

Per le A.P.S., in ogni caso, non sono considerati proventi commerciali le quote ed i contributi associativi. Inoltre, alle A.P.S. si applicano le seguenti norme agevolative:

- **RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI** – non sono tassati i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche dietro offerta ai sovventori di beni o servizi di modico valore (*Art. 143, 3° comma, lett. a) D.P.R. 917/86*).
- **CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE** – non sono tassati i contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, in convenzione o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali delle A.P.S. (*Art. 143, 3° comma, lett. b) D.P.R. 917/86 - Attenzione: non esiste una analoga norma esentativa ai fini IVA*).
- **PRESTAZIONI AI SOCI** – non sono tassati i corrispettivi incassati a fronte di prestazioni di servizi erogate dalla A.P.S. ai propri soci od a quelli di altre

associazioni facenti parte della stessa federazione nazionale, ed ai loro familiari conviventi (individuabili ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile), quando tali attività siano svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'ente (Art. 148 D.P.R. 917/86 – art. 20 L. 383/2000).

GESTIONE DI BAR ED ORGANIZZAZIONE VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI. L'esenzione di cui sopra non opera, tra le altre, per le somministrazioni di pasti e bevande e per l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici: queste attività, pertanto, sono soggette a tassazione ordinaria (con possibilità di opzione per regimi forfetari quali quello ex L. 398/91). Anche la gestione di bar all'interno di un circolo, per costante orientamento ministeriale, è da ritenere esclusa dall'esenzione (conforme la prevalente giurisprudenza, seppur non univoca). Sussiste, in ogni caso, l'esenzione dalle imposte sui redditi ed IVA per la gestione del bar e per l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (*ma in questo caso l'esenzione comunque non opera ai fini IVA*) qualora queste attività siano svolte nei confronti dei soli soci e l'A.P.S. sia affiliata ad un ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero dell'Interno ai sensi della Legge 287/91.

Infine, alle A.P.S. si applicano le norme di perdita della qualifica di ente non commerciale (art. 149 D.P.R. 917/86), qualora nel periodo d'imposta si eserciti "prevalentemente" attività commerciale. A tali fini si tiene anche conto della eventuale prevalenza dei ricavi, dei costi e del patrimonio afferenti le attività commerciali rispetto alle entrate, le uscite ed il patrimonio utilizzato per le finalità istituzionali (non commerciali) dell'ente.

8. Un'associazione di promozione sociale è soggetta ad IVA?

Le A.P.S. iscritte nei registri regionali/provinciali ai sensi della Legge 383/2000 sono soggette ad I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto) per le attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di impresa (art. 4 D.P.R. 633/72).

Ciò significa che vanno assoggettate ad IVA tutte quelle operazioni "attive" (*cioè svolte dall'ente*) riferibili ad attività per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- professionalità (intesa come esercizio abituale dell'attività d'impresa, anche se non esclusiva);
- mediante l'ausilio di una organizzazione specifica.

In assenza dei suddetti requisiti, le attività commerciali esercitate non saranno soggette ad IVA ma eventualmente tassate solamente ai fini IRES quali attività d'impresa occasionali.

Per le A.P.S. sussistono infine le medesime agevolazioni previste ai fini IRES in tema di quote associative, prestazioni di servizi ai soci ed ai loro familiari –

valgono in particolare le medesime considerazioni in tema di gestione di bar all'interno di circoli - e perdita della qualifica di ente non commerciale (vedi punto precedente).

9. Un'associazione di promozione sociale è soggetta ad IRAP?

Le A.P.S. iscritte ai registri regionali/provinciali ai sensi della Legge 383/2000 sono soggette ad IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) quando:

- a) svolgono una attività commerciale **in via continuativa**, anche se non prevalente: in questo caso la base imponibile è calcolata secondo il cosiddetto criterio "di bilancio", ovvero pari alla differenza tra ricavi e costi dell'attività commerciale aumentata del costo del lavoro (dipendenti, lavoratori a progetto e prestatori d'opera occasionali, esclusi apprendisti, C.F.L. e disabili), al netto di una deduzione pari ad € 2.000 per ogni dipendente sino ad un n° massimo di 5 dipendenti (*tale deduzione compete solo agli enti che svolgono attività commerciale con proventi annui inferiori ad € 400.000,00*); in alternativa a queste ultime deduzioni, dal 2007, è prevista anche una deduzione pari ad un importo forfettario per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato (€ 5.000 per l'anno 2007) ed al totale dei relativi contributi previdenziali.
- b) **comunque** se erogano retribuzioni di lavoro dipendente o assimilati (es. *borse di studio*), compensi per prestazioni a progetto (ex co.co.co.) o di lavoro autonomo occasionale. In tal caso la base imponibile è determinata dalla sommatoria degli importi lordi riferibili ai costi del lavoro sopraelencati (esclusi apprendisti, C.F.L. e disabili), senza peraltro l'applicazione delle deduzioni di cui al precedente punto a).

L'imposta si calcola applicando alla base imponibile (*diminuita di una franchigia di € 8.000,00 qualora la stessa base imponibile non superi l'importo di € 180.759,91*) l'aliquota che, a livello nazionale, è a tutt'oggi fissata al 3,9%.

Le singole regioni possono tuttavia stabilire aliquote differenziate (*l'Emilia Romagna prevede l'aliquota agevolata del 3,50% per le ONLUS e le Cooperative Sociali*). Al versamento dell'imposta, a saldo ed in acconto, è collegato l'obbligo di presentazione della dichiarazione (in via telematica) nei termini stabiliti dalla legge.

10. Un'associazione di promozione sociale gode di agevolazioni ai fini delle imposte indirette e dei tributi locali?

Le A.P.S. iscritte nei registri regionali/provinciali ai sensi della Legge 383/2000 ad oggi non godono di particolari agevolazioni ai fini delle imposte indirette diverse dall'IVA: sono pertanto soggette all'imposta di Registro, di Bollo,

Concessioni Governative, ecc. senza alcuna eccezione.

Tuttavia, per quanto riguarda i tributi locali, l'art. 23 della L. 383/2000 prevede che gli enti locali possano deliberare riduzioni (*non esenzioni*) sui tributi di propria competenza nei confronti delle A.P.S.: si tratta, quindi, di verificare caso per caso se il Comune, Provincia o la Regione abbiano disposto riduzioni particolari in materia di I.C.I., Tassa Rifiuti, TOSAP, Imposta di Pubblicità, eccetera. Per quanto riguarda, in particolare, l'I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) l'art. 7, lett. i), D.Lgs. 504/1992 prevede che gli immobili posseduti (escludendo quindi gli immobili non in proprietà ma, ad es. utilizzati in comodato o locazione, come recentemente chiarito dalla Corte Costituzionale) da enti non commerciali e destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive siano esentati da imposta. E' stato, infine, recentemente stabilito che l'esenzione spetta solamente qualora le predette attività non abbiano esclusivamente natura commerciale (art. 39 D.L. 223/2006).

11. Un'associazione di promozione sociale può assumere la qualifica di ONLUS?

Diversamente dalle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai sensi della Legge 266/91, la iscrizione delle A.P.S. negli appositi registri non fa assumere automaticamente la qualifica di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale). Sarà onere, pertanto, della singola associazione valutare la sussistenza dei requisiti necessari per poter richiedere l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS (ambito di operatività, presenza di particolari clausole statutarie, ecc.) e per poter conseguentemente usufruire delle disposizioni agevolative collegate all'iscrizione: detraibilità delle erogazioni liberali, detassazione delle attività commerciali direttamente connesse, esenzione da bollo, imposta di registro, ecc.

Si segnala, peraltro, che per le A.P.S. vige un sistema di detraibilità delle erogazioni liberali analogo a quello previsto per le ONLUS (*vd. infra*).

12. E' possibile effettuare offerte deducibili ad una associazione di promozione sociale?

Analogamente alle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai sensi della Legge 266/91 (ONLUS di diritto), anche le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle A.P.S. possono essere detraibili/deducibili dalle imposte sui redditi da parte del donante.

A seconda dei soggetti eroganti si distinguono:

PERSONE FISICHE

Per esse e' riconosciuta una detrazione d'imposta IRPEF (*art. 15, comma 1°, lett. i-quater, D.P.R. 917/86*) pari al 19% dell'importo donato, entro un limite complessivo annuo di € 2.065,83 (max detraibile: € 2.065,83 X 19% = € 392,51). Ciò a condizione che il versamento avvenga tramite banca o ufficio postale (*preferibilmente bonifico o bollettino di c/c postale*), o altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 241/97 (*es. carte di credito*).

IMPRESE

E' ammessa la deducibilità dal reddito di impresa (*ai fini IRES – art. 100, comma 2°, lett. l, D.P.R. 917/86*) delle erogazioni liberali per un importo non superiore, alternativamente, ad € 1.549,37 od al 2% del reddito di impresa (il limite massimo è rappresentato dal maggiore tra i due valori).

Esempio:

1. Reddito di impresa = € 25.000,00: max. deducibile € 1.549,37;
2. Reddito di impresa = € 1.500.000,00: max. deducibile € 30.000,00 (2%).

Diversamente dalle ONLUS non è prevista la deducibilità delle offerte in natura effettuate nei confronti delle A.P.S.

Si consiglia il rilascio di una ricevuta (*vd. anche fac-simile allegato*) dalla quale si rilevi la qualifica di A.P.S. e siano indicati gli estremi normativi di riferimento. L'intera documentazione relativa alla donazione deve essere conservata dal soggetto donante e dalla A.P.S. entro i termini ordinari di accertamento (5 anni). DEDUCIBILITÀ DONAZIONI EX L. 14/05/2005 n.80

L'art. 14 della L. 14/05/2005 n.80 ha introdotto una nuova disciplina agevolativa per le erogazioni liberali compiute in favore di determinati enti no profit, riepilogata come segue:

Soggetto Donante: persone fisiche e soggetti Ires

Soggetto beneficiario: Organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS) ex art. 10, commi 1, 8 e 9 del D. Lgs. 460/1997; Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nel registro nazionale di cui all'art.7, commi 1 e 2 della L. 283/2000; Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statuario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004.

Importo massimo deducibile: le erogazioni liberali in denaro o in natura sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto donante a condizione che sia rispettato il duplice limite quantitativo indicato nell'articolo di legge, rappresentato dal 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui.

Queste norme, dunque, si affiancano alle disposizioni già viste in precedenza in tema di detrazione delle erogazioni liberali. I due sistemi agevolativi non sono peraltro cumulabili, ragion per cui, sussistendo i presupposti applicativi di entrambi, il contribuente dovrà operare una scelta a favore dell'una oppure dell'altra disciplina.

Da osservare inoltre che per accedere alla deduzione, secondo quanto previsto dall'art.14 comma 2 del DL 35/2005, è necessario che il soggetto beneficiario:

- tenga le scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione (requisito soddisfatto con l'adozione di una contabilità ordinaria);
- rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un adeguato documento illustrativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Si ribadisce, infine, che tali nuove disposizioni contenute nella Legge 80/2005, si applicano solamente alle A.P.S. iscritte nei Registri Nazionali, e non a quelle iscritte nei registri Regionali e Provinciali.

13. Un'associazione di promozione sociale può partecipare alla ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF?

Le A.P.S. regolarmente iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, al pari di altri soggetti (ONLUS, Organizzazioni di volontariato ex L. 266/91, Cooperative Sociali, associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10 D.Lgs. 460/97, Fondazioni nazionali di carattere culturale, associazioni sportive dilettantistiche), possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'IRPEF, secondo un meccanismo analogo a quello da tempo in vigore per la scelta dell'8 per mille da destinare alle varie confessioni religiose.

I contribuenti, pertanto, in sede di compilazione della propria dichiarazione dei redditi, possono decidere di destinare il 5 per mille della propria IRPEF ad enti di volontariato, ricerca scientifica e ricerca sanitaria, eventualmente indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario.

Per l'anno d'imposta 2007 (Mod. 730 o UNICO da presentare nell'anno 2008), come da procedura ormai consolidata, gli enti interessati dovevano inoltrare apposita domanda all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica registrandosi al servizio Entratel o a mezzo intermediari abilitati, entro il termine del **31 Marzo 2008**; successivamente, entro il 30 Giugno 2008, a pena di decadenza del beneficio, occorreva inviare alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, a mezzo raccomandata A.R., apposita autocertificazione di persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione, allegando copia di valido documento di identità del sottoscrittore.

Sempre dall'anno di imposta 2007, inoltre, è previsto l'obbligo di rendicontare in modo chiaro e trasparente, in apposito prospetto, l'effettivo impiego delle somme attribuite, nel termine di un anno dalla data della loro ricezione.

14. Un'associazione di promozione sociale può essere considerata "Impresa Sociale"?

Il D. Lgs. 25/3/2006 n° 155 ha disciplinato la figura dell'Impresa Sociale, che per essere tale deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Ambito di operatività, per almeno il 70% dei ricavi complessivi, in determinati settori (p. es. assistenza sociale e socio-sanitaria, educazione e formazione, tutela dell'ambiente e valorizzazione del patrimonio culturale, erogazione servizi culturali), oppure impiego di lavoratori svantaggiati o disabili per almeno il 30% del totale;
- b) Assenza dello scopo di lucro, ovvero divieto di distribuire agli associati utili o avanzi di gestione in via diretta o indiretta;
- c) Costituzione mediante atto pubblico e successiva iscrizione presso una apposita sezione del Registro delle Imprese;
- d) Obbligo di tenuta di contabilità ordinaria (libro giornale ed inventari) e di deposito del bilancio sociale presso il Registro Imprese.

Pertanto, anche una A.P.S. può assumere la qualifica di Impresa Sociale ai sensi del D.Lgs. 155/06; peraltro, l'assenza di previsioni che garantiscano agevolazioni fiscali per le Imprese Sociali ha determinato la sostanziale inoperatività, a tutt'oggi, di tali disposizioni normative.

15. Un'associazione di promozione sociale può beneficiare del regime contabile agevolato della legge 398/1991?

Le A.P.S., in qualità di associazioni senza scopo di lucro e/o associazioni sportive dilettantistiche e/o pro-loco, che hanno conseguito proventi commerciali nell'anno precedente entro il limite di € 250.000,00, possono applicare il regime forfetario della Legge 398/1991.

- Cosa occorre fare per poter usufruire della legge 398/91?

E' necessario Esercitare l'opzione per il regime contabile agevolato mediante compilazione del modulo AA7/6 all'atto dell'apertura della partita I.V.A., o entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A.; vale comunque la regola del comportamento concludente.

L'esercizio dell'opzione, che ha validità 5 anni (con rinnovo tacito di anno in anno al termine del periodo), va inoltre comunicato all'Ufficio SIAE competente per territorio tramite raccomandata.

L'opzione può essere revocata con le medesime modalità previste per l'attivazione, oppure cessa in modo naturale quando in corso d'anno viene superato il tetto di € 250.000,00 di proventi, con effetto dal mese successivo.

- Quali sono le agevolazioni fiscali e contabili del regime ex l.398/91?

- a) I soggetti sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili

prescritti dagli artt. 14,15,16,18 e 20 del DPR n.600/73, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del DPR n.633/72.

- b) I soggetti che fruiscono dell'esonero devono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto; annotare nel modello di cui al D.M. 11/2/97, opportunamente integrato, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento (compresi i proventi che non costituiscono reddito imponibile e le plusvalenze patrimoniali) conseguiti nell'esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente.
- c) Gli stessi soggetti effettuano il versamento trimestrale dell'I.V.A. entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalità e nei termini previsti dall'art.17 del D.Lgs. n. 241/97.
- d) Per i proventi soggetti all'I.V.A. l'imposta si applica con le modalità di cui all'art.74, comma 6, DPR 633/72, ossia senza dichiarazione e senza obbligo generalizzato di fatturazione e con versamento trimestrale con detrazione forfettaria del 50%, salvo che per le sponsorizzazioni (abbattimento del 10%) e per i diritti televisivi (abbattimento di un terzo).
- e) Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare a norma dell'art.39 del DPR n. 633/72 e dell'art.22 del DPR n.600/73, ma non vi è obbligo di emettere scontrini e ricevute fiscali.
- f) Il coefficiente di redditività ai fini IRES, per le A.P.S. che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/91, è pari al 3 per cento dei proventi annui conseguiti.
- g) Sussiste, infine, l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario (uno dei requisiti previsti dall'art.148 comma 8 del TUIR per usufruire delle agevolazioni fiscali) con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conforme ai principi della tecnica contabile; deve essere approvato dall'assemblea ordinaria dei soci e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale. Non è obbligatorio ma consigliato trascriverlo su un registro (eventualmente vidimato).

Alle A.P.S. che svolgono attività sportiva dilettantistica si può applicare quanto disposto dall'art. 37, comma 2, Legge 342/2000, in materia di proventi non imponibili.

Non concorrono infatti a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a 2 per anno e per un importo non superiore al limite annuo di € 51.645,69:

- a) *i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;*
- b) *i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi in conformità dell'art. 143, comma 3, lett. a), TUIR.*

Da rilevare inoltre che:

- è stato eliminato il riferimento alla occasionalità e saltuarietà dei proventi

(circ.min.207/E),

- occorre riconsiderare la tassabilità I.V.A. di tali manifestazioni, almeno per quanto riguarda i proventi commerciali connessi agli scopi istituzionali, fermo restando l'esenzione da I.V.A. per le raccolte pubbliche di fondi. L'art. 37, comma 2, legge 342/2000 ha inoltre fissato un limite pari a € 516,46 al di sopra del quale tutti i pagamenti effettuati, di qualsiasi natura, devono avvenire tramite c/c bancario o postale, bancomat o carta di credito, pena la loro indeducibilità.

Sezione 3

Fac-simili

1. FAC-SIMILE DEL MODULO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE APS

 PROVINCIA DI PARMA		PROTOCOLLO GENERALE NUMERO..... DATA..... CLASSIFICAZIONE.....
Servizio Coordinamento Politiche Sociali P.le Barezzi, 3 43100 Parma Responsabile dell'Ufficio Dott. Mauro Pinardi	Referente procedimento amministrativo: geom. Claudio Catellani Tel 0521.931.319 Fax 0521.931.318 volontariato@provincia.parma.it	Marca da bollo vigente

ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Legge 7 dicembre 2000 n. 383 - Legge Regionale 9 dicembre 2002 n. 34

- Al Presidente della Provincia di PARMA

- Al Sindaco del Comune di _____

Il sottoscritto/a _____

nato/a _____ prov. _____ il ____/____/____

e residente a _____ prov. _____

via _____ n° _____

in qualità di ☐ Presidente ☐ legale rappresentante

dell'Associazione (riportare l'esatta ragione sociale e l'eventuale sigla ed acronimo)

Avente sede in p.zza/via _____ n° _____

Comune di _____ (cap) _____ Provincia di Parma (PR)

CHIEDE

Che la stessa sia iscritta nel registro provinciale delle Associazioni di promozione sociale in base alla
L.R. 9 dicembre 2002, n. 34

A tal fine allega alla presente istanza:

- a) documento che dimostra la presentazione di copia della domanda (completa degli allegati) al
Comune nel quale ha sede l'associazione;

- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa ;
- c) elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative;
- d) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'organizzazione (redatta sulla base delle "linee guida" allegate in coda alla presente modulistica), che deve evidenziare tra l'altro:
 - i fini di promozione sociale dell'Associazione e l'attività attraverso cui inende perseguirli;
 - l'assenza di perseguimento di fini di lucro anche in forme indirette e differite;
 - dimostrazione di almeno un anno di attività effettiva per il perseguimento degli scopi sociali;
- e) documentazione dell'organo centrale competente che attesti l'autonomia della sezione stessa nell'ambito dell'organizzazione regionale o statuto nazionale che dichiari tale autonomia (*solo per le sezioni locali di associazioni nazionali*).
- f) modulo di consenso alla diffusione dei dati sensibili (Allegato A);
- g) scheda identificazione attività (Allegato B/1 e Allegato B/2);
- h) descrizione sintetica delle attività svolte (presentazione dell'associazione) , firmata dal Presidente, che verrà utilizzata come locandina nel Registro Provinciale on-line dell'Amministrazione;
- i) copia di tutta la documentazione (articoli, locandine, documenti contabili ecc..) che l'associazione ritiene utile alla dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività istituzionale da **almeno un anno** (comma 2 dell'art. 4 della L.R. 34 del 09/12/2002).
- j) Fotocopia di documento di identità (a validità legale) del sottoscrittore;

P.S. : Tutta la documentazione sopra indicata deve essere firmata in originale (e con firma leggibile) dal soggetto che sottoscrive la presente domanda di iscrizione.

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 dello stesso DPR n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA INOLTRE

- che l'associazione (indicare la ragione sociale completa e l'eventuale acronimo):

Cod. Fisc. _____ P/Iva _____
 ha sede legale nel Comune di _____ C.A.P. _____ Prov _____
 via _____ n° _____ tel _____ / _____
 fax _____ / _____ mail _____

- che l'associazione è stata formalmente costituita il ____/____/____;
- che l'associazione è attiva dal (anno) _____;
- che ha la seguente natura giuridica:
 - ☐ Associazione con personalità giuridica;
 - ☐ Associazione senza personalità giuridica;

- che ha la seguente forma di costituzione:

- ☐ Associazione costituita con scrittura privata;
- ☐ Associazione costituita con scrittura privata registrata;
- ☐ Associazione costituita con atto notarile;
- ☐ Sezione locale di associazione nazionale (specificare quale):;

- che per fini istituzionali gestisce le seguenti strutture (indicare numero e tipologia):

- che svolge la seguente attività (descrizione sintetica della/e attività):

- che il totale degli aderenti all'organizzazione è: persone fisiche n. _____;
Enti privati n. _____;
Enti pubblici n. _____;

- che il totale degli aderenti che svolgono attività effettiva è n. _____

- che il totale dei lavoratori dipendenti dell'associazione è n. _____

- che il totale dei lavoratori autonomi utilizzati dall'associazione è n. _____

Attesta infine, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero e che la norma statutaria allegata è quella vigente.

Per eventuali comunicazioni, potrà essere contattato/a(indicare un/una referente):

cognome e nome _____
tel _____ cell _____

____/____/____
Data

Il Presidente/Legale Rappresentante

ALLEGATO A

Alla Provincia di Parma
Servizio Coordinamento
Politiche Sociali e Sanitarie
Piazzale Barezzi, 3
43100 P A R M A

Oggetto: L. 07/12/2000, n. 383 - L.R. 9/12/2002, n. 34: Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale - Verifica dati e consenso al trattamento.

Si comunica che i dati identificativi aggiornati riguardanti la nostra Associazione sono:

Nome completo e acronimo Associazione	
Codice Fiscale	
Indirizzo sede legale	
Indirizzo sede operativa	
Recapito postale	
Recapiti telefonici fissi	
Cellulare/i	
Fax	
e-mail	
Sito Internet	
Presidente	
Referente (per contatti)	
Recapito Referente	
Numero volontari Iscritti	
Numero Volontari Attivi	
Numero lavoratori retribuiti	
Strutture gestite/possedute	

Il D.lgs 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Con la presente diamo autorizzazione alla pubblicazione dei dati inerenti la nostra Associazione sopra indicati nel sito dell'Amministrazione provinciale di Parma (<http://sociale.parma.it> e <http://www.provincia.parma.it>).

Nota dell'Amministrazione:

I dati in oggetto sono diffusi al solo scopo di contatto da parte dell'eventuale utente interessato alla consultazione on-line del registro provinciale in oggetto indicato, cui l'associazione è regolarmente iscritta;

Questa organizzazione potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03, (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni) di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a), b), c), d) e) del 2° capoverso, rivolgendo sì al Servizio Coordinamento Politiche Sociali e Sanitarie della Provincia di Parma, referente Geom. Claudio Catellani (☎0521.931.319 ✉ c.catellani@provincia.parma.it).

Data: _____

Firma del Presidente dell'Associazione:

allegare fotocopia del documento d'identità del firmatario

ALLEGATO B/1

Associazioni di promozione sociale
(L. 383/00 - L.R. 34/02)

Denominazione: _____

☒	<i>Categoria Registro (una sola risposta)</i>
☐	PA - Attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli
☐	PS - Sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità fra tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio regionale favorendo l'esercizio del diritto alla salute e alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, nonché alla formazione e alla valorizzazione delle attitudini e capacità professionali
☐	VA - Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale e delle tradizioni locali
☐	CE - Alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale
☐	SP - Diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica e delle relazioni sociali, nonché l'ottenimento di risultati competitivi
☐	TU - Sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale
☐	TD - Tutela dei diritti dei consumatori ed utenti
☐	AS - Conseguimento di altri scopi di promozione sociale

ALLEGATO B/2

SCHEDA CARATTERISTICHE PRINCIPALI

(X)	Area di intervento prevalente (solo una risposta)	(X)	Destinatari interventi per fasce di età	(X)	Gruppo target principale/oggetto (facoltativo max 5 risposte)	(X)	Attività (massimo 5 risposte)
1	Area sofferenza psico-fisica	1	popolazione in genere	1	malati in genere	1	accoglienza/ospitalità temporanea
2	Area della disabilità / invalidità	2	bambini 0 - 12 anni	2	malati mentali	2	accompagnamento
3	Area dell'esclusione	3	adolescenti 13 - 17 anni	3	malati terminali	3	animali abbandonati
4	Area della devianza	4	giovani 18 - 29 anni	4	altre malattie specifiche	4	animazione socio- culturale/intrattenimento
5	Area della famiglia	5	adulti	5	sieropositivi-malati di AIDS	5	ascolto diretto
6	Area degli ambiti della partecipazione civica	6	anziani	6	disabili/invalidi fisici	6	ascolto telefonico
7	Area popolazione generale			7	disabili/invalidi psichici	7	assistenza domiciliare
8	Area ambiente e animali			8	disabili/invalidi sensoriali	8	assistenza legale
9	Area solidarietà fra i popoli			9	anziani non autosufficienti	9	assistenza morale
10	Area sport			10	poveri	10	assistenza sanitaria
11	Area cultura, ricreazione			11	immigrati	11	assistenza sociale
12	Area svantaggio nell'accesso al mondo del lavoro			12	profughi	12	distribuzione vestiario
13	Altro (specificare) _____			13	nomadi	13	educazione alla mondialità e pace
				14	senza tetto	14	educazione/insegnamento/ricreazione
				15	disoccupati di lunga durata	15	formazione professionale
				16	tossicodipendenti	16	guardie ecologiche
				17	alcolisti	17	inserimento lavorativo
				18	detenuti ed ex-detenuti	18	mediazione culturale
				19	prostitute	19	mediazione familiare
				20	devianza in genere	20	patronato e segretariato sociale
				21	zone/quartieri a rischio	21	prevenzione/tutela salute
				22	minori in situazione di disagio familiare	22	promozione della donazione
				23	donne	23	promozione di adozioni e affidi
				24	maternità/infanzia	24	promozione/difesa dei diritti
				25	ragazze madri	25	protezione specie in via di estinzione
				26	coppie e famiglie	26	raccolta sangue
				27	protezione civile	27	riabilitazione
				28	beni ambientali/qualità urbana	28	ricerca, studio, documentazione
				29	beni culturali	29	rieducazione sociale
				30	difesa degli animali	30	servizio lavanderia e guardaroba
				31	popolazione Terzo mondo	31	servizio mensa
				32	consumatori	32	soccorso
				33	altro (specificare) _____	33	sostegno economico
						34	sport
						35	traduzioni
						36	trasporto
						37	turismo sociale
						38	tutela beni culturali e/o ambientali

Linee Guida per la redazione della “relazione dettagliata” richiesta per la presentazione della domanda di iscrizione al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale

1. presentare l'associazione: esatta denominazione, codice fiscale, indirizzo della sede legale ed eventuali altre sedi operative/amministrative - dichiarazione della piena autonomia sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale o in caso contrario, qualora Sezione locale di Associazione Nazionale, indicazione degli atti – allegati alla domanda – che attestano comunque la piena autonomia: *non possono essere iscritte Associazioni non completamente autonome;*
2. indicare le motivazioni/presupposti che hanno spinto i soci a costituirsi in associazione, la data della sua effettiva nascita e della sua costituzione con atti ufficiali (è possibile che una associazione nasca come “associazione spontanea” e solo dopo si proceda con gli atti costitutivi);
3. indicare **l'attività dell'associazione** evidenziando le finalità che si intendono conseguire, ricordando che per “Promozione sociale” si intendono quelle attività atte a contribuire alla crescita morale, sociale, culturale della società, diventando potenziale strumento per la promozione di forme attive di cittadinanza; le attività devono essere effettuate comunque per fini di **utilità sociale**. Occorre anche ricondurre gli ambiti di intervento effettivi dell'Associazione ai suoi fini di Promozione Sociale, riferendosi a quelli espressamente definiti dall'art. 2 , c.1, L.R. 34/2002:
 - a) attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
 - b) sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione, alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
 - c) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale e delle tradizioni locali;
 - d) ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
 - e) diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica e delle relazioni sociali;
 - f) sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
 - g) tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
 - h) conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

Questa non deve essere il semplice elenco delle finalità già riportato nello statuto, ma deve essere la descrizione dettagliata e ben sviluppata delle

effettive finalità dell'associazione (attività tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo singolo componente) e come l'associazione intende raggiungere tali obiettivi: non deve essere un elenco di cose fatte, ma l'indicazione concettuale delle finalità perseguite.

4. evidenziare che l'attività è svolta in modo continuativo, che è rivolta agli associati e a terzi, e viene svolta prevalentemente in forma gratuita dagli associati: si deve rimarcare l'assenza di fini di lucro, anche in forme indirette e differite. L'associazione, avendone la facoltà legale, deve anche indicare se, e in quali casi, si avvale di personale retribuito, se questo personale retribuito è socio, in che percentuale l'attività del personale retribuito incide sull'attività complessiva dell'Associazione.
5. riportare, secondo le modalità dei punti precedenti, le eventuali attività previste e non ancora attivate, e come l'associazione prevede di realizzarle; dimostrare lo svolgimento dell'attività istituzionale per un periodo di almeno 12 mesi, elencando le attività svolte, evidenziando per ognuna i fini di Promozione sociale perseguiti e conseguiti, la quantificazione del coinvolgimento dei volontari ed eventualmente il coinvolgimento del personale retribuito (in questo caso indicando il rapporto percentuale tra le due attività).

2. FAC-SIMILE DI ATTO COSTITUTIVO

ATTO COSTITUTIVO

Oggi presso la sede di i sottoscritti (*elenco nominativo dei soci fondatori con luogo e data di nascita, residenza e numero codice fiscale*)

si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un'associazione di promozione sociale, ai sensi della legge n.383/2000, senza fini di lucro, denominata "....." avente i seguenti scopi: (*elenicare scopo sociale*).

L'associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea: detto statuto è reso parte integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera "A".

Sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori: (*elenco nominativi*) che hanno accettato l'incarico.

Il Consiglio Direttivo così costituito elegge in prima adunanza il Presidente, nella persona del sig., il Vice-Presidente, nella persona del sig. ed il Segretario, nella persona del sig. e assolverà gli obblighi come da statuto.

Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

.....
.....
.....
.....

Firme dei soci fondatori

3. FAC-SIMILE DI STATUTO

Art 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'associazione di promozione sociale, ai sensi della legge n.383/2000, denominata ".....", con sede in, via
L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.
La durata dell'associazione è illimitata.

Art 2 - Scopo e oggetto sociale

L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

.....
(elencare in sintesi gli scopi ideali dell'associazione facendo riferimento a quelli indicati dall'art.2 legge Regione Emilia-Romagna n.34/2002).

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di:

.....
(indicare le attività concrete attraverso le quali si intende raggiungere gli scopi di cui sopra).

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art 3 - Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) contributi degli aderenti e di privati,
- 2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) entrate patrimoniali,
- 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
- 6) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè

fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art4 - Bilancio o rendiconto

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art5 - I soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.

Art6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art7 - Doveri e diritti dei soci

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art8 - Organi dell'associazione

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori (*non è necessario*);
- 5) il Collegio dei Probiviri (*non è necessario*).

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art9 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. L'assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata decorse 24 ore dalla prima, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea. Nel caso la seconda convocazione dell'assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, devono comunque essere rispettate le modalità di convocazione indicate.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Art10 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a e non superiore a, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino

allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti, l'assenza di tali figure istituzionali non inficia la validità della riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art11 - Il presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in

caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art.12 - Il collegio dei probiviri (eventuale)

Il Collegio dei Proviviri è composto da membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi.

Il Collegio dei Proviviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art.13 - Collegio dei revisori dei conti (eventuale)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

Art.14 - Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

Art.15 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

4. FAC-SIMILE DEL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi [giorno, mese ed anno] alle ore , presso la sede sociale in [indirizzo], si è riunita, in prima convocazione [oppure "in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta"], l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione "....." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti n. soci [specificare eventuali presenze per delega] su un totale di soci iscritti. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il socio sig. e da Segretario il socio sig. [E'anche possibile che presieda la riunione il Presidente dell'associazione assistito dal Segretario della stessa].

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il socio Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera, con voti favorevoli , voti contrari , astenuti [oppure "all'unanimità"], di

[In caso di approvazione di bilancio il Presidente o il Tesoriere dà lettura del bilancio consuntivo e del preventivo che era stato approvato per l'anno trascorso e, dopo ampia discussione ed eventuale relazione del Collegio dei Revisori, se esistente, si delibera di approvare o non approvare il bilancio dando atto dell'esito della votazione. Allo stesso modo si delibera l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno in corso].

[In caso di rinnovo delle cariche sociali, dopo una relazione del Consiglio uscente, il Presidente elenca i candidati per le varie cariche e si procede alla votazione a scrutinio palese o segreto, a seconda di quanto previsto da statuto o regolamento o di quanto deliberato dall'assemblea stessa. Ultimata la votazione con l'aiuto di eventuali scrutatori nominati dall'assemblea, il Presidente dà lettura dell'esito della stessa e della nomina dei nuovi consiglieri che debbono dichiarare di accettare o meno la carica].

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione [precisare se all'unanimità o con voti favorevoli, contrari o astenuti] della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

.....
Il Segretario

.....
Il Presidente

5. FAC-SIMILE DEL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi [giorno, mese ed anno] alle ore , presso la sede sociale in [indirizzo], si è riunita, in prima convocazione [oppure “in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta”], l’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione “.....” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifiche allo statuto dell’associazione [oppure “scioglimento dell’associazione”].

Sono presenti n. soci [specificare eventuali presenze per delega] su un totale di soci iscritti. Viene chiamato a fungere da Presidente dell’assemblea il socio sig. e da Segretario il socio sig. [E’anche possibile che presieda la riunione il Presidente dell’associazione assistito dal Segretario della stessa].

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell’assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente fa presente ai soci la possibilità di modificare gli artt. dello statuto dell’associazione come da bozza di cui si dà lettura illustrando le motivazioni delle modifiche suggerite. Segue ampio dibattito al termine del quale l’assemblea delibera, con voti favorevoli , voti contrari , astenuti [oppure “all’unanimità”] , di modificare i seguenti articoli dello statuto come risulta dal testo dello statuto aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione [precisare se all’unanimità o con voti favorevoli, contrari o astenuti] della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

.....
Il Segretario

.....
Il Presidente

Nome Associazione				Rimborso n.			
Indirizzo C.A.P. Città Provincia Numero telefonico Numero fax				RIMBORSO SPESE			
Volontario		Periodo					
Nome Rossi Mario		Da: 30-09-07					
Inps _____		Incarico: Volontario					
Dipartimento _____		Manager _____				a: 30-09-08	
Data	Conto	Descrizione	Soggiorno	Trasporti	Carburante	Pasti	Telefono
1 ottobre 2002 1 ottobre 2002		Viaggio Parma - Bologna e ritorno, consegna pacco urgente. Km. complessivi 160 Pasto Autogrill		E. 40,00		E. 15,00	
			E. 40,00			E. 15,00	
							Sub Totale Meno anticipi TOTALE
							E. 55,00 E. 15,00 E. 55,00

Autorizzato da _____

Note
Rimborso per chilometro pari a E. 0,25

☒ Rimborso
☐ Pagamento

Solo per uso interno

Annotazioni: allega scontrino Autogrill

7. FAC-SIMILE DI RICEVUTA PER EROGAZIONE LIBERALE

Esempio di ricevuta per erogazioni in denaro da privati o imprese

Associazione sportiva dilettantistica XYZ
Via Mazzini, 10 – 43100 Parma
C. Fisc.: 900015697236
Associazioni d Promozione Sociale n° .../04

Parma, 15.04.2007

RICEVUTA N°

Riceviamo dal Sig./Sig.ra residente in
....., P.IVA/Cod. Fisc..... la somma di € 500,00
a titolo di erogazione liberale.

La presente ricevuta è titolo valido per la detrazione/deduzione ai fini delle imposte
sul reddito del soggetto erogante, ai sensi dell'art. 22 della Legge 383/2000.

p. Associazione XYZ

Riferimenti normativi:

- SOGGETTO PRIVATO: art. 15, comma 1, lett. *i-quater*), D.P.R. 917/86;
- IMPRESA: art. 100, comma 2, lett. *l*), D.P.R. 917/86

8. FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO

Il sottoscritto sig. *(nome e cognome)*, nato a, il,
residente a, via cod.fisc. *(specificare eventuali ulteriori dati o recapiti es. telefono, mail ecc.)*;
dopo aver visionato ed accettato in ogni sua parte lo statuto dell'associazione impegnandosi a rispettarlo, con la presente

CHIEDE

di essere ammesso in qualità di socio *(eventualmente specificare quale fra le varie tipologie di soci ove previste dallo statuto)* dell'associazione
....., con sede in, via

Luogo e data

Firma

9. FAC-SIMILE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.n.196/2003, presa visione dell'informativa di cui all'art.13 del suddetto D.Lgs.n.196/2003, il sottoscritto sig. *(nome e cognome)*, nato a, il, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali *(in caso di trattamento di dati sensibili aggiungere: anche sensibili)* secondo le finalità e le modalità indicate nell'informativa sopra richiamata con particolare riferimento all'ambito di comunicazione e diffusione dei dati.

Luogo e data

Firma

Sezione 4

Allegati

1. LEGGE 7 DICEMBRE 2000, N. 383**"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"**

(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2000, n. 300)

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1. (Finalità e oggetto della legge)**

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 2. (Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 3. (Atto costitutivo e statuto)

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; i) le modalità di scioglimento dell'associazione; l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4. (Risorse economiche)

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

Art. 5. (Donazioni ed eredità)

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste

dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Art. 6. (Rappresentanza)

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Capo II - REGISTRI E OSSERVATORI DELL'ASSOCIAZIONISMO

Sezione I - Registri nazionale, regionali e provinciali

Art. 7. (Registri)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

Art. 8. (Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie

leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.

3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.

4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.

Art. 9. (Atti soggetti ad iscrizione nei registri)

1. Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.

2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

Art. 10. (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.

2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

Sezione II - Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell'associazionismo

Art. 11. (Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato

"Osservatorio", presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.

2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.

3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.

4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.

5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.

7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

Art. 12. (Funzionamento e attribuzioni)

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.

2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.

3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:

- a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;
- b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;
- c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;
- d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
- e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;

- f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
 - g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;
 - h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
 - i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 13. (Fondo per l'associazionismo)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.

Art. 14. (Osservatori regionali)

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 15. (Collaborazione dell'ISTAT)

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 16. (Rapporti con l'Osservatorio nazionale per il volontariato)

1. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale

per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.

2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.

3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.

Art. 17. (Partecipazione alla composizione del CNEL)

1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:".

3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:

"1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;".

4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri".

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.

Capo III - PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI

Sezione I - Prestazioni degli associati

Art. 18. (Prestazioni degli associati)

1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 19. (Flessibilità nell'orario di lavoro)

1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Sezione II - Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni

Art. 20. (Prestazioni in favore dei familiari degli associati)

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 21. (Imposta sugli intrattenimenti)

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 22. (Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis:

1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:

"i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis)";

2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)";

b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente:

"c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge";

c) all'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis";

d) all'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis";

e) all'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis".

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 23. (Tributi locali)

1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

Art. 24. (Accesso al credito agevolato e privilegi)

1. Le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.

2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile.

3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

Art. 25. (Messaggi di utilità sociale)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio.

2. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: "alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute," sono inserite le seguenti: "alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,".

Art. 26. (Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)

1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.

Art. 27. (Tutela degli interessi sociali e collettivi)

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;

b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;

c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).

2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28. (Accesso al Fondo sociale europeo)

1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonché, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.

Art. 29. (Norme regionali e delle province autonome)

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Art. 30. (Convenzioni)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni

e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.

5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31. (Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

Art. 32. (Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;"

3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: "senza fini di lucro," sono inserite le seguenti: "nonchè ad associazioni di promozione

sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ". Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di

strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

Capo IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33. (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 09/12/2002 EMILIA ROMAGNA (VIII LEGISLATURA)

Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)

Bollettino Ufficiale regionale n. 72 del 9/12/2002

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

Art. 1 - Oggetto e finalità della legge

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale.
2. La Regione favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività.
3. A tal fine la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), con la presente legge detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale quale espressione d'impegno e pluralismo della società civile.
4. Con la presente legge, la Regione detta altresì i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni stesse.

Art. 2 - Associazioni di promozione sociale

1. Ai fini della presente legge, sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica costituite ai sensi della legge n. 383 del 2000 per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate:
 - a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
 - b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
 - c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
 - d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
 - e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della

condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;

- f) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
- g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
- h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

2. Ai fini della presente legge, non sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 383 del 2000 e le associazioni che pongono limiti alle ammissioni degli associati non strettamente funzionali e necessari al perseguimento degli scopi di promozione sociale dell'associazione.

3. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali delle associazioni di promozione sociale, le stesse possono, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alle associazioni medesime. Possono inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 - Atto costitutivo e statuto

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale e che prevede espressamente i seguenti requisiti:

- a) la denominazione e la sede legale;
- b) lo scopo;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
- d) l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;
- f) la democraticità dell'ordinamento interno, ed in particolare l'elettività delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale, nonché l'effettività del rapporto associativo. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Presidente della Regione, sentito l'osservatorio regionale di cui all'articolo 14, può consentire deroghe alla presente disposizione;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

TITOLO II

REGISTRI DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 4 - Registri delle associazioni di promozione sociale

1. Sono istituiti il registro regionale e i registri provinciali delle associazioni di

promozione sociale, che sostituiscono a tutti gli effetti rispettivamente l'albo regionale e gli albi provinciali delle associazioni di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo).

2. Nei registri di cui al comma 1 possono iscriversi le associazioni di promozione sociale che, avendo sede ed operando nel territorio regionale ed essendo in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, sono costituite e svolgono effettivamente l'attività da almeno un anno.

3. Nel registro regionale possono iscriversi le associazioni aventi rilevanza regionale, e precisamente:

a) le associazioni che operino in almeno cinque province del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;

b) gli organismi di collegamento e coordinamento di sole associazioni di promozione sociale, di cui almeno quindici iscritte in almeno cinque registri provinciali.

4. Nei registri provinciali possono iscriversi le associazioni non aventi rilevanza regionale.

5. L'iscrizione nei registri di cui al presente articolo è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 383 del 2000 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge nonché dalla normativa di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da quest'ultima richiesti.

6. L'iscrizione nei registri di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 " Legge quadro sul volontariato " . Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26).

Art. 5 - Registri comunali

1. Al fine di perseguire le finalità e i principi di cui alla presente legge, i Comuni possono prevedere l'istituzione di registri comunali delle associazioni di promozione sociale.

2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'Ente locale, d'ufficio le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato da almeno un anno e, su richiesta, le associazioni che, non essendo iscritte in detti registri, hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

3. Le associazioni iscritte unicamente nei registri comunali acquisiscono titolo a:

a) accedere a contributi erogati dai Comuni titolari dei registri;

b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi Comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13;

c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi Comuni, così come previsto dall'articolo 8, comma 3;

d) accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste dall'articolo 15.

4. I Comuni possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nei registri nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3.

Art. 6 - Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione

1. Relativamente al registro regionale, le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione vengono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.
2. Relativamente ai registri provinciali e comunali, in attuazione dell'articolo 117, comma 6 della Costituzione, le Province e i Comuni, ciascuno relativamente ai propri ambiti di competenza, con propri regolamenti disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.
3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nei registri regionale, provinciali e comunali e avverso i provvedimenti di cancellazione dai registri regionale, provinciali e comunali sono ammessi i ricorsi di cui all'articolo 10 della legge n. 383 del 2000.

TITOLO III

SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 7 - Forme di sostegno dell'associazionismo sociale

1. La Regione con la presente legge favorisce l'associazionismo di promozione sociale attraverso interventi di sostegno delle strutture associative dei soggetti iscritti nei registri regionale e provinciali.
2. La Regione favorisce altresì l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.

Art. 8 - Fornitura di spazi e attrezzature

1. Ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11), la Regione può concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale.
2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:
 - a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;
 - b) l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime

condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;

c) la concessione può comportare una decurtazione del canone di locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute dall'associazione concessionaria.

3. Le Province, gli Enti locali, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione e gli enti pubblici soggetti a vigilanza regionale, nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle associazioni iscritte nei registri analoghe opportunità per l'uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione.

Art. 9 - Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo

1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:

- a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e dell'evoluzione storica dell'associazionismo;
- b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo interassociativo;
- c) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;
- d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;
- e) alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con più di cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e immobile di valore storico.

2. La Regione assegna altresì contributi alle Province per il sostegno di piani di intervento per la realizzazione di iniziative concordate con le associazioni operanti nel proprio territorio ed iscritte nei registri provinciali.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l'accesso e per l'erogazione delle sovvenzioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 10 - Diritto di partecipazione e di informazione

1. Le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali nell'ambito della Conferenza Regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale):

- a) partecipano alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
- b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli enti locali nelle materie di loro interesse.

2. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dall'art.26 della l.n.383/ 2000.

Art. 11 - Formazione, aggiornamento e qualificazione

1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori e degli associati delle associazioni di promozione sociale, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale e di educazione degli adulti.

Art. 12 - Convenzioni fra associazioni di promozione sociale e soggetti pubblici

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui alla presente legge per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi di cui all'articolo 2.
2. Gli Enti di cui al comma 1 debbono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, attraverso strumenti idonei a garantirne la massima conoscenza da parte delle associazioni interessate ed operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni debbono precisare almeno:
 - a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonchè le loro modalità di espletamento;
 - b) le risorse umane - aventi adeguata formazione specifica in caso di interventi rivolti alla persona - le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), nonchè le loro condizioni di utilizzazione;
 - c) i costi relativi alla copertura assicurativa, a carico dell'Ente pubblico, delle persone messe a disposizione da parte dell'Associazione, adeguatamente all'attività svolta e con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente;
 - d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;
 - e) le modalità di rimborso delle spese documentate;
 - f) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
 - g) la durata, le cause e modalità di risoluzione della convenzione.
4. Gli Enti pubblici possono erogare alle associazioni di promozione sociale iscritte contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.

Art. 13 - Criteri di priorità per le convenzioni

1. La scelta, da parte degli Enti pubblici di cui all'articolo 12, comma 1, dell'associazione con cui stipulare la convenzione, da effettuarsi in ogni caso attraverso una valutazione comparativa, avviene valutando l'attitudine e le capacità operative delle associazioni, considerando nel loro complesso:
 - a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
 - b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
 - c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
 - d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
 - e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;
 - f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento;
 - g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall'ente pubblico.

2. Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'articolo 12, comma 1 possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.

Art. 14 - Osservatorio regionale associazionismo di promozione sociale

1. È istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, quale Sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999.

2. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo Settore, con proprio atto provvederà a determinare la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

- a) analizzare le necessità del territorio e le priorità di intervento;
- b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1;
- c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionale e provinciali, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1;
- d) formulare proposte operative in materia di promozione sociale.

4. La Regione, sentito l'Osservatorio, promuove ogni quattro anni la "Conferenza regionale della promozione sociale" cui partecipano i soggetti pubblici e le associazioni di promozione sociale interessate.

Art. 15 - Riduzione di tributi locali

1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla presente legge.

Art. 16 - Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi

1. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. La destinazione d'uso rimane invariata fintanto che le aps occupano gli spazi.

Art. 17 - Attività di controllo

1. La Regione e le Province stabiliscono criteri e modalità di controllo diretto sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
2. Le Province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.
3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, l'amministrazione competente procede alla cancellazione dai registri.
4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3, sono ammessi i ricorsi ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Oneri finanziari

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito di capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.

Art. 19 - Norme di indirizzo e coordinamento

1. Al fine di garantire uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può emanare apposite direttive.

Art. 20 - Modificazioni di leggi regionali

1. Alla legge regionale 22 agosto 1994 n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:
“b) associazioni culturali e organizzazioni operanti anche in campo culturale”;
 - b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:
“b) progetti che in conformità degli indirizzi del programma triennale di cui all'articolo 3, vengono presentati da associazioni o organizzazioni che operano anche in ambito culturale”;
 - c) il comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
“3. Per accedere ai contributi regionali le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 1 lettera b) devono essere iscritte rispettivamente nei registri delle associazioni di promozione sociale e nei registri del volontariato”.
2. Alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 2 è così sostituito:

“4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono realizzate, di norma, tramite convenzione, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, con le Federazioni sportive riconosciute dal CONI e con le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali delle associazioni di promozione sociale, attraverso:

a) la concessione di contributi per attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di livello almeno regionale;

b) la promozione di campagne di informazione per il miglioramento del benessere psico-fisico dei per la diffusione ed il corretto esercizio delle attività sportive”;

b) il comma 1 dell'articolo 8 è così sostituito:

“1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ad enti locali, associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali delle associazioni di promozione sociale, e privati, in conto capitale o in conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80 per cento del tasso praticato dall'istituto bancario”;

c) il comma 1 dell'articolo 11 è così sostituito:

“1. La Regione, in concorso con le Province ed i Comuni, nell'ambito della propria programmazione, a sostegno delle attività organizzative e di coordinamento delle associazioni regionali sportive e ricreative iscritte nel registro regionale di promozione sociale, concede contributi finalizzati a progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo”.

Art. 21 - Abrogazione di norme

1. La legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo) è abrogata.

2. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28) è abrogato.

4. L'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle Associazioni "Pro-Loco") è abrogato.

Art. 22 - Norma transitoria

1. Restano salve le iscrizioni effettuate negli albi di cui alla legge regionale n. 10 del 1995, nonché nell'albo di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 27 del 1981.

2. Restano salve inoltre le domande di iscrizione negli albi di cui alla legge regionale n. 10 del 1995 presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione e le Province, ciascuna nel proprio ambito territoriale di competenza, provvedono con atto ricognitivo ad iscrivere nei registri di cui alla presente legge i soggetti

iscritti negli albi e nei registri di cui al comma 1, nonchè a completare i procedimenti di iscrizione di cui al comma 2.

4. Entro centoventi giorni dall'adozione dell'atto ricognitivo di cui al comma 3, la Regione e le Province, ciascuna nel proprio ambito di competenza, verificano che le associazioni iscritte ai sensi delle leggi di cui al comma 1 possiedano tutti i requisiti di cui alla presente legge, chiedendo, se necessario, i dovuti adeguamenti.

5. Le convenzioni tra associazioni ed Enti pubblici in atto alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza. L'eventuale rinnovo avviene secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. DIRETTIVA REGIONALE GESTIONE REGISTRO APS

PROGR. N. 910/2003

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDÌ 26 (VENTISEI) del mese di MAGGIO dell'anno 2003 (DUEMILATRE) si è riunita nella residenza di VIALE A.MORO, 52, la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- 1) ERRANI VASCO - Presidente
- 2) DELBONO FLAVIO - Vice Presidente
- 3) BARBIERI MARCO - Assessore
- 4) BASTICO MARIANGELA - Assessore
- 5) BISSONI GIOVANNI - Assessore
- 6) BORGHI GIANLUCA - Assessore
- 7) BRUSCHINI MARIOLUIGI - Assessore
- 8) CAMPAGNOLI ARMANDO - Assessore
- 9) PASI GUIDO - Assessore
- 10) PERI ALFREDO - Assessore
- 11) RIVOLA PIER ANTONIO - Assessore
- 12) TAMPIERI GUIDO - Assessore
- 13) VANDELLI LUCIANO - Assessore

Funge da Segretario l'Assessore BASTICO MARIANGELA

OGGETTO: REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE. REGISTRI PROVINCIALI E COMUNALI DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: CRITERI MINIMI DI UNIFORMITÀ DELLE PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE.

COD.DOCUMENTO SOC/03/15670

Prot. n. (SOC/03/15670)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale.

Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e valorizzazione dell'associazionismo)";

Premesso che essa in particolare:

- abroga L.R. 7 marzo 1995, n. 10 e successive modifiche, ai sensi di cui erano stati istituiti l'albo regionale e gli albi provinciali dell'associazionismo (art. 21, comma 1);
- istituisce il registro regionale e i registri provinciali delle associazioni di promozione

sociale che sostituiscono a tutti gli effetti rispettivamente l'albo regionale e gli albi provinciali delle associazioni di cui alla L.R. 10/95 (art. 4);

- prevede la possibilità per i Comuni di istituire i registri comunali delle associazioni di promozione sociale (art. 5);

Considerato che la suddetta legge prevede che entro 60 dalla sua entrata in vigore la Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale regionale:

- stabilisce le modalità di iscrizione, cancellazione, revisione del registro regionale (art. 6, comma 1);

- stabilisce i criteri minimi di uniformità delle procedure affinché Province e Comuni disciplinino le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione dei registri provinciali e comunali (art. 6, comma 2);

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di dare attuazione agli articoli 6, commi 1 e 2 e all'art. 22, comma 3 della L.R. 34/2002 onde consentire l'effettivo avvio della gestione

della legge stessa garantendo una continuità rispetto alla precedente gestione; Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alla Sanità e Politiche sociali, dr. Franco Rossi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali Immigrazione Progetto giovani Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di adottare la Direttiva inerente "Modalità per l'iscrizione, la cancellazione, la revisione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione, la revisione dei registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale", allegata quale parte integrante del presente atto;

2. di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: MODALITA' PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE. REGISTRI PROVINCIALI E COMUNALI DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: CRITERI MINIMI DI UNIFORMITA' DELLE PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE

1. Premessa e definizioni

La presente direttiva attua i commi 1 e 2 dell'art. 6 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34, di seguito chiamata legge, recante "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995 n. 10".

Essa dunque definisce:

1. relativamente al registro regionale delle associazioni di promozione sociale (di seguito chiamato registro regionale) i criteri, le modalità e le procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione;

2. relativamente ai registri provinciali delle associazioni di promozione sociale e, se istituiti, dei registri comunali delle associazioni di promozione sociale (di seguito denominati registri provinciali e registri comunali) i criteri minimi di uniformità delle procedure affinché Province e Comuni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, disciplinino le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione.

Il registro regionale e i registri provinciali sono stati istituiti dall'art. 4, comma 1 della legge ed hanno sostituito rispettivamente l'albo regionale e gli albi provinciali dell'associazionismo di cui all'abrogata L.R. 10/95.

L'art. 5, comma 1 della legge prevede per i Comuni la possibilità di prevedere l'istituzione dei registri comunali.

2. Soggetti iscrivibili

I soggetti iscrivibili ai registri sono le associazioni di promozione sociale che hanno sede legale ed operano nel territorio della Regione, salvo i soggetti esclusi ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge¹.

Sono considerate associazioni di promozione sociale le persone giuridiche con le caratteristiche di cui agli artt. 2 e 3 della legge (che devono sussistere sia formalmente che effettivamente). Più precisamente:

- **forma giuridica:** associazioni riconosciute e non riconosciute dotate di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale costituite con atto scritto e dotate di uno statuto che preveda espressamente i requisiti di cui all'art. 3 della legge. Ai fini dell'applicazione di questa direttiva, la scrittura privata, che deve riportare la data certa² di costituzione, è la forma minima del contratto di associazione (atto costitutivo e statuto). Ogni variazione statutaria deve avere la stessa forma dello statuto e, per essere sussistente e opponibile ai terzi ai fini dell'applicazione della legge e della presente direttiva, deve essere comunicata all'Ente iscrivente entro breve termine dalla sua formalizzazione.

La mancata comunicazione di una variazione statutaria può comportare la cancellazione.

- **fini dell'associazione:** perseguimento di finalità di utilità sociale indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'art. 2, comma 1 della legge.

1 Partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro, associazioni professionali e di categoria, associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, circoli privati e le associazioni che pongono direttamente o indirettamente (ad es. mediante una quota associativa elevata) limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non strettamente funzionale al perseguimento de fine di p.s., associazioni che prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

2 La “data certa” del contratto associativo (o di una sua variazione) può risultare dallo stesso (attribuita dai fondatori o da qualunque pubblico funzionario deputato a ciò) o da qualsiasi altro documento atto a provarla (es. la registrazione all’Ufficio del Registro).

Il perseguimento di scopi lucrativi è assolutamente vietato anche nelle forme differite o indirette e assume una connotazione più ampia rispetto a quella tradizionale consistente nel divieto di ripartire gli utili tra i soci e nei conseguenti obblighi di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale.

- attività dell’associazione: il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere realizzato attraverso un’attività tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo singolo componente.

L’attività deve essere svolta in modo continuativo³, rivolta agli associati e a terzi, svolta in modo prevalente in forma gratuita dagli associati. L’associazione può avvalersi, anche ricorrendo ai propri soci, di personale retribuito (autonomo o dipendente) in casi di “particolare necessità”.

- statuto: deve prevedere espressamente i requisiti indicati all’articolo 3 della legge. In particolare dalla normativa interna deve risultare la democraticità della struttura organizzativa dell’associazione.

A tal fine valgono i principi che seguono.

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci (che possono essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico) hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.

L’organo che statutariamente rappresenta la base associativa è il soggetto sovrano in quanto esprime al tempo stesso la volontà dei soci e della stessa associazione. In essa ogni socio ha diritto al voto attivo e passivo e vale il principio maggioritario; ad essa sono attribuite le decisioni più rilevanti quali deliberazione dei bilanci, programmazione delle attività, elezione delle cariche associative (non sono ammessi meccanismi di cooptazione), modifiche statutarie, scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio

3 Non sono quindi iscrivibili i comitati.

Per quanto riguarda la democraticità dell’ordinamento interno va precisato che la deroga prevista dall’art. 3, comma 1, lett. f) della legge è consentita esclusivamente per le associazioni aventi rilevanza regionale di cui all’art. 4, comma 3 della legge.

3. Registro regionale: modalità per l’iscrizione, la cancellazione, la revisione

Competente della tenuta e della gestione del Registro regionale è la Presidenza della Giunta regionale tramite l’Assessorato alle Politiche sociali. Immigrazione.

Progetto giovani. Cooperazione internazionale. - Servizio Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari.

Ad esso sono iscrivibili le associazioni di cui al precedente punto 2 ("soggetti iscrivibili"), formalmente costituiti, effettivamente operanti da almeno un anno ed aventi rilevanza regionale ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge.

3a) Registro regionale: iscrizione

La domanda di iscrizione, formulata secondo il modello Allegato A ed in regola secondo la normativa in materia di bollo, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente, è indirizzata al Presidente della Regione Emilia-Romagna ed inviata a: Regione Emilia-Romagna - Assessorato alle Politiche sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale - Servizio Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari - V.le A. Moro 21 - 40127 Bologna.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) normativa interna dell'associazione e precisamente:

1a) per le associazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente;

4 Valgono comunque le norme previste in materia dal codice civile.

1b) per le associazioni costituite con atto notarile, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

1c) per le associazioni costituite con scrittura privata copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa.

Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Regione (a mano o tramite raccomandata a.r.) entro 15 giorni dalla formalizzazione.

Le sezioni locali di associazioni nazionali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale o statuto nazionale in cui tale autonomia risulti dichiarata.

2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;

3) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione che evidenzia tra l'altro:

3a) i fini di promozione sociale dell'associazione e l'attività attraverso cui intende perseguirli;

3b) l'assenza di perseguimento di fini di lucro anche in forme indirette o differite;

3c) almeno un anno di attività effettiva;

3d) la rilevanza regionale ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge;

4) la scheda riassuntiva come da modello Allegato B.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione; le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui alla L. n. 15/68 e successive modificazioni.

La Regione individua il responsabile del procedimento con atto da pubblicarsi sul

Bollettino Ufficiale regionale.

La Regione verifica il possesso dei requisiti di cui agli 9 artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 3 della legge e può chiedere in merito pareri e dati conoscitivi utili.

La Regione adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego entro 60 giorni dal ricevimento della domanda (data di protocollo in entrata), fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative, con atto del Direttore alla Sanità e Politiche sociali.

I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.

I provvedimenti di iscrizione sono comunicati all'associazione richiedente alla Provincia e al Comune ove l'associazione ha sede, e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale regionale.

Contro i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della legge.

3b) Registro regionale: cancellazione

La cancellazione dal registro regionale è disposta con atto motivato del Direttore alla Sanità e Politiche sociali e comunicato all'associazione interessata, alla Provincia e al Comune ove ha sede.

Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa associazione iscritta;
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

Avverso i provvedimenti di cancellazione sono esperibili i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della legge.

3c) Registro regionale: revisione

Il Registro regionale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

5 Ciò a seguito dell'attività di controllo (art. 17) , di revisione dei Registri o di qualunque altra circostanza.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, commi 1, 3 e 4 della legge, la revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006.

A tal fine le associazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente trasmettono, entro il 30 giugno, dichiarazione a firma del legale rappresentante, attestante il permanere dei requisiti di legge, secondo il modello che verrà all'uopo disposto dal Servizio regionale competente.

4. Registri provinciali: criteri di uniformità delle procedure per l'iscrizione, cancellazione revisione

Nei registri provinciali sono iscrivibili le associazioni con le caratteristiche di cui al punto 2 della presente direttiva ("soggetti iscrivibili"), formalmente costituite,

svolgenti attività effettiva da almeno un anno e non aventi rilevanza regionale ai sensi dei commi 3 e 4 della legge, con sede legale ed operanti nel territorio provinciale.

La tenuta e la gestione dei registri provinciali sono di competenza delle singole Province.

4a) Registri provinciali: iscrizione

La domanda, in regola secondo la normativa in materia di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione deve essere presentata all'Amministrazione provinciale competente per territorio.

Copia della domanda va inoltrata anche al Comune sede legale dell'associazione per l'espressione del parere preventivo sull'iscrivibilità. Il parere del Comune è obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine le Province prescindono dal parere.

La domanda deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione:
6 Per l'iscrizione ai registri provinciali un'associazione, anche se si presenta quale sezione locale di associazione iscritta sul registro regionale o nazionale di cui alla legge 383/00, deve comunque presentare la domanda ed essere sottoposta all'istruttoria prevista dalla presente direttiva.

a) atto costitutivo e statuto;

b) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;

c) copia di ricevuta di presentazione della domanda al Comune o dichiarazione attestante la data di presentazione;

d) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione da cui risulti almeno:
d1) fini di promozione sociale dell'associazione e modalità attraverso cui si intendono perseguire;

d2) almeno un anno di attività effettiva.

Le sezioni locali di associazioni nazionali e regionali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale e regionale o statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.

Il procedimento di iscrizione si conclude con atto del dirigente competente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda salvo sospensione dei termini.

Entro trenta giorni dall'assunzione la Provincia trasmette gli atti di iscrizione alle associazioni interessate, al Comune sede legale delle stesse e alla Regione. A quest'ultima va trasmesso anche copia delle schede Allegato B relative ai dati riassuntivi delle associazioni iscritte.

Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della legge.

4b) Registri provinciali: cancellazione

La cancellazione dal Registro provinciale è disposta con atto motivato, che deve essere comunicato entro trenta giorni dall'assunzione alla Regione, all'associazione interessata ed al Comune ove essa ha sede.

Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa associazione iscritta;
 - riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
 - mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
 - mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.
- Avverso i provvedimenti di cancellazione sono esperibili i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della legge.

4c) Registri provinciali: revisione

Il Registro provinciale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, commi 1, 3 e 4 della legge, la revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006 con modalità che verranno disposte dalle competenti amministrazioni provinciali, che daranno comunicazione dell'esito alla Regione.

5. Registri comunali: criteri di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione la revisione

Ai sensi e per gli effetti di all'art. 5 della legge, ciascun Comune può prevedere l'istituzione del Registro comunale su cui provvederà ad iscrivere le associazioni con le caratteristiche di cui al punto 2 della presente direttiva ("soggetti iscrivibili"):

- d'ufficio quelle che, iscritte nei registri regionale o provinciali hanno sede nel territorio comunale o vi operano continuamente dal almeno un anno. Il Comune potrà rivolgersi alla Regione e alle Province che metteranno a sua disposizione la documentazione e le informazioni utili a tal fine.
- su richiesta le associazioni che non essendo iscritte in detti registri hanno sede nel territorio comunale.

I registri comunali sono tenuti e gestiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

5a) Registri comunali: iscrizione

La domanda, in regola secondo la normativa in materia di bollo, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto
- elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative
- relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione da cui risulti almeno i fini di promozione sociale dell'associazione e modalità attraverso cui si intendono perseguire.

Le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o statuto del livello superiore in cui tale

autonomia risulti dichiarata.

Il procedimento di iscrizione deve concludersi, con atto del dirigente competente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione integrativa.

Entro trenta giorni dall'assunzione il Comune trasmette gli atti di iscrizione alle associazioni interessate, alla Provincia competente e alla Regione.

A quest'ultima va trasmesso anche copia delle schede Allegato B relative ai dati riassuntivi delle associazioni iscritte.

Le associazioni iscritte unicamente ai registri comunali acquisiscono titolo ad accedere ai soli benefici di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge.

5b) Registri comunali: cancellazione

La cancellazione dal registro comunale è disposta con atto motivato e comunicato entro trenta giorni dall'assunzione all'associazione cancellata e alla Provincia.

Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa associazione iscritta
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie.
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

5c) Registri comunali: revisione

I registri comunali sono soggetti a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

La revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006 con modalità che verranno disposte dalle competenti amministrazioni comunali, che daranno comunicazione dell'esito alla Provincia. Ciascuna provvederà a trasmettere alla Regione gli esiti delle revisioni dei registri comunali ricevuti dai Comuni del suo territorio.

4. DIRETTIVA REGIONALE

PROGR. N. 978/2008

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDÌ 30 (TRENTA) del mese di GIUGNO dell'anno 2008 (DUEMILAOTTO) si è riunita nella residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) DAPPORTO ANNA MARIA	Presidente
2) BRUSCHINI MARIOLUIGI	Assessore
3) CAMPAGNOLI ARMANDO	Assessore
4) GILLI LUIGI	Assessore
5) MANZINI PAOLA	Assessore
6) PASI GUIDO	Assessore
7) PERI ALFREDO	Assessore
8) RABBONI TIBERIO	Assessore
9) ZANICHELLI LINO	Assessore

Presiede l'Assessore DAPPORTO ANNA MARIA
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore ZANICHELLI LINO

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE N. 910/2003.

COD.DOCUMENTO SPT/08/139872

Prot. n. (SPT/08/139872)

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della **legge regionale 7 marzo 1995, n. 10** (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo); Considerato che ai sensi dell'art. 6 della su richiamata legge regionale, con deliberazione n. 910 del 26/05/2003 sono state approvate le modalità di gestione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale e i criteri minimi di uniformità per la gestione dei registri provinciali e comunali delle stesse

associazioni;

Preso atto che la gestione dei registri ha evidenziato in questi anni la necessità di rendere alcune modalità più chiare e articolate dal punto di vista interpretativo, nonché la necessità di ridefinirne altre al fine di consentire procedure più omogenee e rispondenti ai principi normativi e alle realtà associative;

Ritenuto pertanto necessario modificare la propria deliberazione n. 910/2003 nella parte relativa all'allegato, parte integrante della stessa, avente per oggetto "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione";

Ritenuto necessario, per uniformità e chiarezza, riportare in allegato alla presente deliberazione, come parte integrante, il testo integrale del documento avente per oggetto "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione", così come modificato con la presente deliberazione;

Sentito il parere della Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'art. 35 della L.R. n. 3/1999;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche sociali, dr. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e successive modifiche e della deliberazione della Giunta Regionale n. 450/2007;

Su proposta dell'Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore, Anna Maria Dapporto;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, la deliberazione n. 910/2003 nella parte relativa all'allegato, parte integrante della stessa, avente per oggetto "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione";

2. di riportare, per uniformità e chiarezza, come allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, il testo integrale del documento avente per oggetto "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione", così come modificato con la presente deliberazione;

di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE. REGISTRI PROVINCIALI E COMUNALI DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: CRITERI MINIMI DI UNIFORMITÀ DELLE PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE

1. Premessa e definizioni

La presente direttiva attua i commi 1 e 2 dell'art. 6 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 recante "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995 n. 10".

Tale legge definisce:

1. relativamente al registro regionale delle associazioni di promozione sociale i criteri, le modalità e le procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione;
2. relativamente ai registri provinciali delle associazioni di promozione sociale e, se istituiti, dei registri comunali delle associazioni di promozione sociale i criteri minimi di uniformità delle procedure affinché Province e Comuni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, disciplinino le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione.

Il registro regionale e i registri provinciali sono stati istituiti dall'art. 4, comma 1 della legge ed hanno sostituito rispettivamente l'albo regionale e gli albi provinciali dell'associazionismo di cui all'abrogata L.R. n. 10/1995.

L'art. 5, comma 1 della legge prevede per i Comuni la possibilità di prevedere l'istituzione dei registri comunali.

2. Soggetti iscrivibili

I soggetti iscrivibili ai registri sono le associazioni di promozione sociale, dotate di autonomia sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale, ecc., che hanno sede legale ed operano nel territorio della Regione, salvo i soggetti esclusi ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge¹.

Sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti con le caratteristiche di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. n. 34/2002, che devono sussistere sia formalmente che effettivamente. Più precisamente:

- **forma giuridica:** associazioni riconosciute e non riconosciute dotate di

¹ Partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro, associazioni professionali e di categoria, associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, circoli privati e le associazioni che pongono direttamente o indirettamente (ad es. mediante una quota associativa elevata) limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non strettamente funzionale al perseguimento di fine di p.s., associazioni che prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale costituite con atto scritto e dotate di uno statuto che preveda espressamente i requisiti di cui all'art. 3 della L.R. n. 34/2002.

Ai fini dell'applicazione di questa direttiva, la scrittura privata, che deve riportare la data certa² di costituzione, è la forma minima del contratto di associazione (atto costitutivo e statuto). Ogni variazione statutaria deve avvenire almeno con la semplice forma scritta. Ciò può valere anche qualora l'originario statuto sia stato redatto nella forma solenne, in quanto la funzione propria della forma (per la validità, per la prova, per la pubblicità, ecc.) non trova in questo caso un'obbligatorietà in alcuna disposizione di legge³. Ogni variazione statutaria deve essere comunicata all'Ente iscrivente entro 15 giorni dalla sua formalizzazione.

La mancata comunicazione di una variazione statutaria può comportare la cancellazione.

- fini dell'associazione: perseguimento di finalità di utilità sociale indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'art. 2, comma 1 della L.R. n. 34/2002. Il perseguimento di scopi lucrativi è assolutamente vietato anche nelle forme differite o indirette e assume una connotazione più ampia rispetto a quella tradizionale consistente nel divieto di ripartire gli utili tra i soci e nei conseguenti obblighi di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale.

- attività dell'associazione: il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere realizzato attraverso un'attività tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo singolo componente.

L'attività deve essere svolta in modo continuativo⁴, rivolta agli associati e a terzi, svolta in modo prevalente in forma gratuita dagli associati. L'associazione può avvalersi, anche ricorrendo ai propri soci, di personale retribuito (autonomo o dipendente) in casi di "particolare necessità".

- statuto: deve prevedere espressamente i requisiti indicati all'articolo 3 della L.R. n. 34/2002. In particolare dalla normativa interna deve risultare la democraticità della struttura organizzativa dell'associazione.

A tal fine valgono i principi che seguono.

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali

² La "data certa" del contratto associativo (o di una sua variazione) può risultare dallo stesso (attribuita dai fondatori o da qualunque pubblico funzionario deputato a ciò) o da qualsiasi altro documento atto a provarla (es. la registrazione all'Ufficio del Registro).

³ Si veda anche parere dell'Agenzia nazionale per le Onlus del 10/12/2007, prot. n. 245 – III/2.1.

⁴ Non sono quindi iscrivibili i comitati.

preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'associazione.

L'organo che statutariamente rappresenta la base associativa è il soggetto sovrano in quanto esprime al tempo stesso la volontà dei soci e della stessa associazione. In esso ogni socio ha diritto al voto attivo e passivo e vale il principio maggioritario. Ad esso sono attribuite le decisioni più rilevanti quali deliberazione dei bilanci, programmazione delle attività, elezione delle cariche associative (con esclusione di meccanismi di cooptazione), modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo⁵. Il numero degli aderenti alle associazioni iscrivibili non deve essere tale da creare coincidenza numerica tra la composizione dell'organo direttivo (comitato esecutivo o direttivo, consiglio di amministrazione, ecc.) e la composizione della base associativa (assemblea).

Se ciò si verificasse verrebbero di fatto vanificate in definitiva le esigenze di reciproco controllo nonché il principio di alterità degli organi, tenuto conto delle diverse e non sovrapponibili competenze che spettano all'uno o all'altro organo, tra cui, per l'assemblea, si ricorda in particolare, a titolo esemplificativo, il potere di nomina e revoca degli amministratori.

Le associazioni iscrivibili dovranno dunque avere una base associativa composta da un numero di aderenti sufficiente a garantire all'assemblea l'esercizio effettivo delle competenze specifiche, anche in riguardo ai poteri esercitabili nei confronti dell'organo direttivo.

Data la natura delle associazioni di promozione sociale non sono ammessi organi direttivi di tipo monocratico.

Per quanto riguarda la democraticità dell'ordinamento interno va precisato che la deroga prevista dall'art. 3, comma 1, lett. f) della L.R. n. 34/2002 è consentita esclusivamente per le associazioni aventi rilevanza regionale di cui all'art. 4, comma 3 della stessa legge regionale.

La "democraticità dell'ordinamento interno" può essere verificata anche in base ai parametri definiti dalle disposizioni di cui al titolo II, capo II del codice civile che, pur se dettate per le persone giuridiche, sono applicabili anche alle associazioni non riconosciute.

In ragione di tale fonte normativa vanno richiamati principalmente, in sintesi

⁵ Valgono comunque le norme previste in materia dal codice civile.

non esaustiva, i seguenti elementi caratterizzanti un ordinamento democratico: remissione alla base associativa delle determinazioni di maggior rilievo per la vita dell'associazione: elezione degli amministratori, approvazione dei rendiconti, modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione (da deliberarsi con il voto favorevole dei 3/4 dei soci⁶;

- etc.;
- applicazione del principio maggioritario;
- parità di diritti e doveri tra i soci;
- assenza di condizioni ostative al pieno esercizio dei diritti spettanti agli aderenti;
- riconoscimento alla base associativa del diritto di ottenere la convocazione delle assemblee.

3. Registro regionale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione, la revisione

La tenuta e la gestione del Registro regionale è demandata al Servizio regionale competente in materia di associazionismo di promozione sociale.

Al registro regionale sono iscrivibili le associazioni di cui al precedente punto 2 ("soggetti iscrivibili"), formalmente costituite, effettivamente operanti da almeno un anno ed aventi rilevanza regionale ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. n. 34/2002.

Per quanto riguarda le associazioni a rilevanza regionale di cui all'art. 4, comma 3, lett. a) della L.R. n. 34/2002, va specificato che è stata posta la condizione della "articolazione locale strutturata su base associativa" quale requisito finalizzato a far sì che un'associazione assuma di fatto "rilevanza regionale". La ratio della legge sarebbe infatti vanificata se l'articolazione locale, risultasse in realtà solo una longa manus, un ufficio, una segreteria, un referente locale della "associazione madre".

L'articolazione locale per rispondere al principio di legge dovrà dunque consistere in vera e propria struttura associativa: avere un'assemblea ed un consiglio direttivo idonei a rappresentare al tempo stesso sia le esigenze territoriali peculiari di quella provincia, sia la volontà dell'intera associazione, di cui l'articolazione locale rimane parte.

Non può pertanto rispondere al dettato normativo un'articolazione locale con un numero evidentemente esiguo di soci, anche in considerazione che le associazioni a rilevanza regionale sono portatrici di interessi collettivi molto importanti, diffusi e compositi.

3a) Registro regionale: iscrizione

La domanda di iscrizione, formulata secondo il modello Allegato 1 ed in regola

⁶ Qualora fosse accertata l'oggettiva impossibilità di ottenere il quorum dei ____ è possibile provvedere a deliberare lo scioglimento con il voto favorevole di una maggioranza particolarmente qualificata dei soci. Se anche tale condizione non fosse oggettivamente realizzabile pare legittima la possibilità di ricorrere a procedure di tipo cautelativo, come, ad esempio, il deliberare lo scioglimento con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti in assemblea dopo l'aver accertato per tre convocazioni assembleari consecutive (fatto salvo il principio di cui all'art. 2369 del codice civile) il mancato raggiungimento del quorum dei ____ o di una maggioranza qualificata.

secondo la normativa in materia di bollo, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente, è indirizzata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi sociali. Promozione sociale. Terzo settore. Servizio civile - V.le A. Moro 21 - 40127 Bologna.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) normativa interna dell'associazione e precisamente:

1a) per le associazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente;

1b) per le associazioni costituite con atto notarile, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

1c) per le associazioni costituite con scrittura privata, copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa.

Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Regione (a mano o tramite raccomandata a.r.) entro 15 giorni dalla formalizzazione.

Le sezioni locali di associazioni nazionali non costituite né con atto notarile né con scrittura privata e non dotate di proprio statuto, debbono inviare l'atto con cui l'organo competente dell'associazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza -, copia dello statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della scrittura privata con cui l'organo competente delle sezioni locali hanno adottato lo statuto nazionale come propria normativa interna.

Qualora dallo statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l'autonomia delle sezioni locali, queste ultime debbono inviare dichiarazione dell'organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'associazione nazionale.

2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;

3) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione che evidenzi tra l'altro:

3a) la rilevanza regionale ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge;

3b) i fini di promozione sociale dell'associazione e l'attività attraverso cui intende perseguirli;

3c) l'assenza di perseguimento di fini di lucro anche in forme indirette o differite;

3d) almeno un anno di attività effettiva.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione; le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al DPR n. 445/2000.

La Regione individua il responsabile del procedimento con atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale regionale.

Ai fini dell'iscrizione la Regione verifica il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 3 della L.R. n. 34/2002 e può chiedere in merito pareri ed

ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad altre istituzioni.

La Regione adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego entro 60 giorni dal ricevimento della domanda (data di protocollo in entrata), fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative, con atto del Dirigente competente.

I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.

I provvedimenti di iscrizione sono comunicati all'associazione richiedente alla Provincia e al Comune ove l'associazione ha sede, e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della legge.

3b) Registro regionale: cancellazione

La cancellazione dal registro regionale è disposta con atto motivato del Dirigente competente e comunicato all'associazione interessata, alla Provincia e al Comune ove ha sede.

Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa associazione iscritta;

riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie⁷;

- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;

- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

Avverso i provvedimenti di cancellazione, con esclusione di quelli adottati per la causa di cui al precedente primo alinea, sono esperibili i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della legge.

3c) Registro regionale: revisione

Il Registro regionale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, commi 1, 3 e 4 della L.R. n. 34/2002, la revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006. A tal fine le associazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente trasmettono, entro il 30 giugno, dichiarazione a firma del legale rappresentante, attestante il permanere dei requisiti di legge, secondo il modello che verrà all'uopo disposto dal Servizio regionale competente.

4. Registri provinciali: criteri di uniformità delle procedure per l'iscrizione, cancellazione revisione

Nei registri provinciali sono iscrivibili le associazioni con le caratteristiche di cui al punto 2 della presente direttiva ("soggetti iscrivibili⁸") formalmente costituite,

⁷ Ciò a seguito dell'attività di controllo (art. 17), di revisione dei Registri o di qualunque altra circostanza.

⁸ Per l'iscrizione ai registri provinciali un'associazione, anche se si presenta quale sezione locale di associazione iscritta sul registro regionale o nazionale di cui alla legge 383/00, deve comunque presentare la domanda ed essere sottoposta all'istruttoria prevista dalla presente direttiva.

svolgenti attività effettiva da almeno un anno e non aventi rilevanza regionale ai sensi dei commi 3 e 4 della L.R. n. 34/2002, con sede legale ed operanti nel territorio provinciale.

La tenuta e la gestione dei registri provinciali sono di competenza delle singole Province.

4a) Registri provinciali: iscrizione

La domanda, formulata secondo il modello Allegato 1 e in regola secondo la normativa in materia di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione deve essere presentata all'Amministrazione provinciale competente per territorio.

Copia della domanda va inoltrata anche al Comune sede legale dell'associazione per l'espressione del parere preventivo sull'iscrivibilità. Il parere del Comune è obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine le Province possono prescindere dal parere. I provvedimenti di iscrizione o di diniego adottati dalle Province in modo difforme dal parere espresso dal Comune devono essere a riguardo motivati.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) normativa interna dell'associazione e precisamente:

1a) per le associazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente;

1b) per le associazioni costituite con atto notarile, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

1c) per le associazioni costituite con scrittura privata, copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa.

Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Provincia (a mano o tramite raccomandata a.r.) entro 15 giorni dalla formalizzazione.

Le sezioni locali di associazioni nazionali non costituite né con atto notarile né con scrittura privata e non dotate di proprio statuto, debbono inviare l'atto con cui l'organo competente dell'associazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza -, copia dello statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della scrittura privata con cui l'organo competente delle sezioni locali hanno adottato lo statuto nazionale come propria normativa interna.

Qualora dallo statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l'autonomia delle sezioni locali, queste ultime debbono inviare dichiarazione dell'organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'associazione nazionale.

2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;

3) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione che evidenzi tra l'altro:

3a) i fini di promozione sociale dell'associazione e l'attività attraverso cui intende perseguirli;

3b) l'assenza di perseguimento di fini di lucro anche in forme indirette o differite;

3c) almeno un anno di attività effettiva;

4) copia di ricevuta di presentazione della domanda al Comune o dichiarazione attestante la data di presentazione.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione; le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al DPR n. 445/2000. Il procedimento di iscrizione si conclude con atto del dirigente competente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda salvo sospensione dei termini. Ai fini dell'iscrizione nel registro la Provincia verifica il possesso dei requisiti di legge e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad altre istituzioni.

I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.

Entro trenta giorni dall'assunzione la Provincia trasmette gli atti di iscrizione alle associazioni interessate, al Comune sede legale delle stesse e alla Regione. A quest'ultima va trasmesso anche copia dell'istanza di cui all'Allegato 1. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della L.R. n. 34/2002.

4b) Registri provinciali: cancellazione

La cancellazione dal Registro provinciale è disposta con atto motivato, che deve essere comunicato entro trenta giorni dall'assunzione alla Regione, all'associazione interessata ed al Comune ove essa ha sede. Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa associazione iscritta;
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

Avverso i provvedimenti di cancellazione, con esclusione di quelli adottati per la causa di cui al precedente primo alinea, sono esperibili i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della L.R. n. 34/2002.

4c) Registri provinciali: revisione

Il Registro provinciale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, commi 1, 3 e 4 della L.R. n. 34/2002, la revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006 con modalità che verranno disposte dalle competenti amministrazioni provinciali, che daranno comunicazione dell'esito alla Regione.

5. Registri comunali: criteri di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione la revisione

Ai sensi e per gli effetti di all'art. 5 della legge, ciascun Comune può prevedere l'istituzione del Registro comunale su cui provvederà ad iscrivere le associazioni con le caratteristiche di cui al punto 2 della presente direttiva ("soggetti iscrivibili"):

- d'ufficio quelle che, iscritte nei registri regionale o provinciali hanno sede nel territorio comunale o vi operano continuamente dal almeno un anno. Il Comune potrà rivolgersi alla Regione e alle Province che metteranno a sua disposizione la documentazione e le informazioni utili a tal fine.

- su richiesta le associazioni che non essendo iscritte in detti registri hanno sede nel territorio comunale.

I registri comunali sono tenuti e gestiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

5a) Registri comunali: iscrizione

La domanda, formulata secondo il modello Allegato 1 e in regola secondo la normativa in materia di bollo, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e inviata al Comune sede legale dell'associazione. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) normativa interna dell'associazione e precisamente:

1a) per le associazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente;

1b) per le associazioni costituite con atto notarile, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

1c) per le associazioni costituite con scrittura privata, copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa.

Le modifiche statutarie devono essere comunicate al Comune (a mano o tramite raccomandata a.r.) entro 15 giorni dalla formalizzazione.

Le sezioni locali di associazioni nazionali non costituite né con atto notarile né con scrittura privata e non dotate di proprio statuto, debbono inviare l'atto con cui l'organo competente dell'associazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza -, copia dello statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della scrittura privata con cui l'organo competente delle sezioni locali hanno adottato lo statuto nazionale come propria normativa interna.

Qualora dallo statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l'autonomia delle sezioni locali, queste ultime debbono inviare dichiarazione dell'organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'associazione nazionale.

2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;

3) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione che evidenzia tra

l'altro:

3a) i fini di promozione sociale dell'associazione e l'attività attraverso cui intende perseguirli;

3b) l'assenza di perseguimento di fini di lucro anche in forme indirette o differite;

3c) almeno un anno di attività effettiva.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione; le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al DPR n. 445/2000. Il procedimento di iscrizione deve concludersi, con atto del dirigente competente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione integrativa.

Entro trenta giorni dall'assunzione il Comune trasmette gli atti di iscrizione alle associazioni interessate, alla Provincia competente e alla Regione.

A quest'ultima va trasmesso anche copia dell'istanza di cui all'Allegato 1. I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.

Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della L.R. n. 34/2002.

Le associazioni iscritte unicamente ai registri comunali acquisiscono titolo ad accedere ai soli benefici di cui al comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 34/2002.

5b) Registri comunali: cancellazione

La cancellazione dal registro comunale è disposta con atto motivato e comunicato entro trenta giorni dall'assunzione all'associazione cancellata, alla Provincia e alla Regione.

Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa associazione iscritta
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie.
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

Avverso i provvedimenti di cancellazione, con esclusione di quelli adottati per la causa di cui al precedente primo alinea, sono esperibili i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della L.R. n. 34/2002.

5c) Registri comunali: revisione

I registri comunali sono soggetti a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

La revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006 con modalità che verranno disposte dalle competenti amministrazioni comunali, che daranno comunicazione dell'esito alla Provincia. Ciascuna provvederà a trasmettere alla Regione gli esiti delle revisioni dei registri comunali ricevuti dai Comuni del suo territorio.

sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA inoltre quanto segue:

- che l'associazione (*per esteso compresa eventuale acronimo*)

 Codice Fiscale _____, ha sede legale a _____,
 Cap. _____, Prov. _____, p.zza/via _____,
 Tel. _____, Fax _____, E-mail _____

- che l'associazione è stata formalmente costituita il _____

- che l'associazione è attiva dal (*anno*) _____

- che ha la seguente natura giuridica:

associazione con personalità giuridica ☐

associazione senza personalità giuridica ☐

- che ha la seguente forma di costituzione:

associazione costituita con scrittura privata ☐

associazione costituita con scrittura privata registrata ☐

associazione costituita con atto notarile ☐

sezione locale di associazione nazionale

(*specificare quale*) _____ ☐

- che per fini istituzionali gestisce le seguenti strutture (*numero e tipologia*) _____

- che svolge le seguenti attività: _____

- che il totale degli aderenti è: persone fisiche n. _____

enti privati n. _____

enti pubblici n. _____

- che il totale degli aderenti che svolgono attività effettiva è n. _____

- che il totale dei lavoratori dipendenti è n. _____

- che il totale dei lavoratori autonomi è n. _____

Attesta infine, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero e che la norma statutaria allegata è quella vigente. Per eventuali comunicazioni, potrà essere contattato/a (indicare nominativo e recapito telefonico di un/una referente)

Distinti saluti.

Data _____

Il Presidente
 (o il legale rappresentante)

5. TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DPR 917/86

art. 15

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

(omissis..... i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis.

art. 100

1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

2. Sono inoltre deducibili:

(.....omissis.....)

l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

art. 143

1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8.

3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito

dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

art. 144

1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie.

2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, commi 1 e 3-bis.

4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.

5. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.

6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.

art. 145

1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 58, 59, 86, 88, 89 e 90:

a) attività di prestazioni di servizi:

1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;

2) da lire 30.000.001 a lire 600.000.000, coefficiente 25 per cento;

b) altre attività:

- 1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
 - 2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

art. 146

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.

art. 147

1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.

art. 148

1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di

beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di spacci aziendali e di mense;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) pubblicità commerciale;
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in

deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonchè l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismi di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonchè alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

art. 149

1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un

intero periodo d'imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

- a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
- b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
- c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
- d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo d'imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.

art. 150

1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. 2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

6. D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 633

Articolo 4 - Esercizio di imprese

1. Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli art. 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.

2. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:

1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del Codice civile e dalle società di fatto;

2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

3. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.

4. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

5. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:

- a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati;
- b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;

- e) trasporto e deposito di merci;
- f) trasporto di persone;
- g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;
- h) servizi portuali e aeroportuali;
- i) pubblicità commerciale;
- l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Non sono invece considerate attività commerciali:

le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti;

la gestione, da parte delle Amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio;

la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità;

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;

le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

Non sono considerate inoltre , attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:

a. il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;

b. il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli simili, costituenti immobilizzazioni al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.

6. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6 lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi simili, purché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.

7. Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative svolte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e purché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

8. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

7. DISPOSIZIONI TRIBUTARIE RELATIVE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - LEGGE N. 398/1991

Titolo del provvedimento:

Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.

(N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge vedi anche il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, poi abrogato dalla legge di conversione 8 agosto 2002 n. 178, entrata in vigore l'11 agosto 2002; vedi anche l'art. 2, comma 31, L. 24 dicembre 2003 n.350.)
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/1991)

art. 1

Soggetti interessati. Opzione per il regime speciale IVA e imposte dirette. (N.D.R.: Le modifiche introdotte dall'art. 25 L. n. 133 del 13 maggio 1999 si applicano, ai sensi dell'art. 37 L. 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1 gennaio 2000; l'importo fissato nel primo comma - già elevato, unitamente a quello del secondo comma, dall'art.1 D.P.C. 10 novembre 1998 - è elevato a lire 360 milioni a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999. L'importo fissato dal primo comma del presente articolo è stato elevato a 310.000 euro dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 8/7/2002, n. 138, a decorrere dal periodo d'imposta ivi indicato. Successivamente l'anzidetto art. 6 è stato abrogato dalla legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178, entrata in vigore l'11/8/2002. L'art. 90, secondo comma, L. 27 dicembre 2002 n. 289 ha ulteriormente elevato l'importo previsto dal primo comma a 250.000 euro).

Testo: in vigore dal 10/12/2000

1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 360 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i

trenta giorni successivi.

2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 360 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.

3. (Comma abrogato).

art. 2

Regime speciale IVA e imposte dirette.

Testo: in vigore dal 10/12/2000

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali.

3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.

5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalità di compilazione.

art. 3

Indennità di preparazione e promozione: trattamento ai fini delle imposte sul

reddito.

Testo: in vigore dal 21/11/1996

1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.

art. 4

Diritti alle prestazioni sportive degli atleti. Aliquota IVA

(N.D.R.: L'aliquota del comma 1 e' stata successivamente elevata al 12 per cento dall'art.36, comma 4, lett. b), n. 3), D.L. 30 agosto 1993 n.331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n.427; al 13 per cento, con decorrenza dal 1 gennaio 1994, dall'art.4, comma 3, D.L. 30 dicembre 1993 n.557, convertito dalla L. 26 febbraio 1994 n.133; al 16 per cento, con decorrenza dal 24 febbraio 1995, dall'art.10, comma 1, D.L. 23 febbraio 1995 n.41, convertito dalla L. 22 marzo 1995 n.85; al 20 per cento dall'art. 1, comma 2, D.L. 29 settembre 1997 n.328, convertito dalla L. 29 novembre 1997 n.410, secondo cui l'aliquota del 16 per cento ha cessato di avere applicazione per le operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 1997. Vedi anche l'art. 2, comma 31, L. 24 dicembre 2003 n.350.)

Testo: in vigore dal 01/01/1992

1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 9 per cento.

8. APS: INFORMAZIONI UTILI SUL SITO WWW.SOCIALE.PARMA.IT

Sono associazioni di Promozione Sociale (APS) le associazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica) e non riconosciute (prive di personalità giuridica), i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere, senza scopo di lucro interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi. Queste associazioni, ***pur rivolgendo azioni prevalentemente ai soci***, devono prefiggersi di contribuire alla crescita morale, sociale, culturale della società diventando potenziale strumento per la promozione di forme attive di cittadinanza, operando comunque per fini di ***utilità sociale***. Gli ambiti nei quali le APS devono svolgere le proprie attività di “utilità sociale” sono così definiti (art. 2 , c.1, L.R. 34/2002 sotto menzionata):

- a) attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- b) sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- c) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
- d) ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
- e) diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
- f) sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
- g) tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
- h) conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

La Legge legge 7 dicembre 2000 n.383, la Legge Regionale dell'Emilia Romagna 9 dicembre 2002, n. 34 e la delibera di Giunta Regionale n° 910 del 26 05 2003 dettano le norme per la valorizzazione dell'Associazionismo di promozione sociale, ed istituiscono i Registri delle associazioni di Promozione Sociale, che possono essere, riferiti all'area di attività dell'associazione, Provinciali, Regionali e Nazionali (registro questo non previsto per le organizzazioni di volontariato).

La L.R. 34/2002, all'art. 5, prevede la facoltà per i Comuni di istituire i “**Registri Comunali**” delle APS che comprendono, oltre alle associazioni già iscritte nei registri Regionali e Provinciali aventi sede sul territorio comunale, anche associazioni non iscritte ad altri registri che posseggano i requisiti richiesti; questa iscrizione, naturalmente, consentirà alle associazioni di accedere solo ai benefici discendenti i rapporti con il Comune (convenzioni e riduzione tributi comunali).

Fermo restando l'obbligo della prevalenza delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati, in caso di necessità le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, *anche ricorrendo a propri associati*.

Per iscriversi al **Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale** occorre presentare al Servizio Coordinamento Politiche Sociali della Provincia domanda in ***bollo competente***, redatta sul modello appositamente predisposto (che può essere scaricato dal sito internet del Servizio o richiesto direttamente all'Ufficio), e corredata di tutta la documentazione richiesta ed espressamente indicata nel modello e di seguito nell'apposito capitolo di questo documento.

Tutti i documenti devono essere sottoscritti in originale dal **legale rappresentante** dell'organizzazione richiedente. Copia della domanda deve essere trasmessa per conoscenza al Comune sede dell'Associazione per l'espressione del parere preventivo sull'iscrivibilità; questo parere è obbligatorio e deve essere espresso alla Provincia, senza bisogno di ulteriori richieste, dal Comune entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, trascorso detto termine il Servizio Coordinamento delle Politiche Sociali dell'Amministrazione Provinciale può proseguire l'istruttoria prescindendo dallo stesso.

L'iscrizione ***non attribuisce*** la qualifica di ONLUS, ma consente all'organizzazione di:

- accedere alla ripartizione del 5% del gettito IRPEF;
- accedere ai contributi pubblici;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici (solo se iscritta da almeno 6 mesi al Registro);
- possibilità per gli Enti Pubblici di concedere, anche a titolo gratuito, spazi ed attrezzature appartenenti al loro patrimonio;
- deducibilità ai fini IRPEF ed IRES delle offerte ricevute;
- esenzioni, ai fini delle imposte sui redditi ed Iva, dei corrispettivi resi ai soci e ad i loro famigliari;
- possibilità di esenzione o riduzione dei tributi locali;
- possibilità per gli iscritti di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavori.

Nel caso di convenzioni con Enti Pubblici, è obbligatoria la stipula di una assicurazione (contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi) dei soci che prestano l'attività convenzionati. I costi di detta copertura assicurativa sono a carico dell'Ente pubblico con cui è stipulata la convenzione.

Tutte le **variazioni statutarie e** della sede legale, del Consiglio direttivo, l'eventuale cessazione dell'attività o le variazioni inerenti il trattamento dei dati sensibili, dovranno essere comunicate alla Provincia il più breve tempo possibile (almeno entro 45 giorni dalla data della nuova variazione). Le variazioni statutarie dovranno essere eseguite con le stesse modalità stabilite per l'approvazione dello statuto (registrazione all'Agenzia delle Entrate).

La mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto (entro i termini di cui sopra), comporta l'avvio del procedimento di cancellazione dell'Associazione dal Registro.

Delle obbligazioni assunte da un'associazione riconosciuta giuridicamente *risponde solo l'associazione con il proprio patrimonio* (esclusa quindi ogni responsabilità dei soci), mentre, ai sensi della legge 383/2000, per le obbligazioni assunte da una associazione di Promozione Sociale non riconosciuta, *risponde in solido l'associazione, e solo in forma sussidiaria (solo in caso di azione infruttuosa sui capitali dell'associazione) i soci che hanno agito in nome e per conto della stessa (es. presidente..).*

L'iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale non dà il riconoscimento della Personalità Giuridica.

Allo scopo di facilitare la predisposizione della documentazione tecnica da allegare alla domanda, si riportano di seguito le indicazioni inerenti:

- *Le modalità per l'iscrizione nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale.*
- *I requisiti sostanziali e formali e modalità per l'iscrizione nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale.*
- *I contenuti obbligatori dello statuto del Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale.*

Modalità per l'iscrizione nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale

L'iscrizione è subordinata alla presentazione al Servizio Coordinamento Politiche Sociali della Provincia, apposita domanda in *bollo competente* redatta sull'apposito modello Ad essa dovranno essere obbligatoriamente allegati:

- a) documentazione comprovante la presentazione di copia della domanda al Comune sede dell'Associazione (*essa deve comunque evidenziare la data esatta di ricevimento da parte del Comune*);
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa. (*Per coerenza e rispetto di tutte le specifiche normative che concedono le agevolazioni fiscali alle associazioni simili a quelle concesse dall'iscrizione al Registro delle APS, è richiesta la forma minima della "Scrittura Privata Registrata" presso l'Agenzia delle Entrate*);
- c) elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative con specificata la carica rivestita;
- d) relazione dettagliata sull'attività svolta/che intende svolgere l'associazione redatta come da modello predisposto dalla Provincia, che deve **obbligatoriamente** contenere:
 - i fini di promozione sociale (*con preciso riferimento agli ambiti determinati dall'art. 2, c. 1, della L.R. 34/2002*) dell'Associazione per il quale l'organizzazione si è costituita, e con che mezzi/attività essi sono/si prevede di Conseguirli;
 - l'effettiva operatività di **almeno un anno** secondo i fini istituzionali di promozione sociale;
- e) scheda riassuntiva su modello regionale B;
- f) scheda riassuntiva su modello regionale C1;
- g) scheda riassuntiva su modello regionale C2;
- h) documentazione dell'Organo regionale o nazionale competente che comprovi l'autonomia della Sezione locale sotto il profilo patrimoniale, gestionale, giuridico ed organizzativo (*Solo per le articolazioni locali di associazioni nazionali e/o regionali non dotate di proprio statuto autonomo*);
- i) presentazione sintetica dell'Associazione e dei suoi fini, che sarà utilizzata come locandina nel Registro Provinciale on-line dell'Amministrazione;
- j) modulo di consenso alla diffusione dei dati sensibili;
- k) copia di tutta la documentazione (articoli, locandine, documenti contabili ecc..) che l'associazione ritiene utile alla dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività istituzionale da **almeno un anno** (comma 2 dell'art. 4 della L.R. 34 del 09/12/2002);
- l) copia di un documento a validità legale del soggetto firmatario;
- m) ogni altro documento che l'associazione ritiene utile all'istruttoria.

NB: tutti i documenti devono essere sottoscritti in originale dal **legale rappresentante**.

Requisiti sostanziali e formali e modalità per l'iscrizione nel Registro Provinciale APS

Per potersi iscrivere al Registro Provinciale delle APS, le organizzazioni interessate devono possedere *contestualmente* tutti i seguenti requisiti sostanziali e formali:

- a) sono dotate di atti costitutivi e statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata Registrata (*ved. nota cap. "Modalità di iscrizione..."*). Qualora lo statuto non dovesse essere più quello originario dovrà essere inviata la scrittura privata registrata – anche non autenticata – recante lo statuto vigente;
- b) sono autonome sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale, ecc. Nel caso di organizzazioni non dotate di proprio statuto autonomo che *costituiscono articolazioni locali di associazioni nazionali e/o regionali*, l'autonomia deve emergere esplicitamente dallo statuto di queste ultime o, in mancanza, deve essere attestato espressamente dalle associazioni nazionali/regionali medesime;
- c) abbiano sede legale nel territorio provinciale;
- d) lo statuto deve espressamente contenere le indicazioni degli ambiti operativi e requisiti stabiliti dall'all'art. 3 della legge 383/2000, per il conseguimento di finalità di promozione sociale attraverso attività tese alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo singolo componente;
- e) sia costituita e abbia svolto attività in modo continuativo da almeno **un anno**;
- f) non deve perseguire scopi di lucro anche nelle forme differite o indirette;
- g) l'attività deve essere svolta prevalentemente *in forma gratuita dagli associati*.

L'associazione può avvalersi di personale retribuito (autonomo o dipendente) in casi di "particolare necessità", ***anche ricorrendo ai propri associati***.

Contenuti obbligatori dello statuto delle APS

Per potersi iscrivere nel “Registro provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale” lo Statuto deve obbligatoriamente contenere in modo espresso tutte le seguenti informazioni/condizioni:

- a) la denominazione esatta dell'organizzazione e indicazione della sede legale;
- b) gli scopi istituzionali e le attività/modalità che permettono il loro conseguimento;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
- d) l'assenza di fini di lucro, intesa anche come **divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite**;
- e) l'**obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali**;
- f) i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti; **all'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci (che possono essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico) hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.**
- g) **la democraticità dell'ordinamento interno, ed in particolare** l'elettività delle cariche associative, intendendosi per tali quelle riferite all'amministrazione attiva dell'organizzazione. *Dette cariche possono essere conferite solo ad aderenti all'organizzazione escludendo la possibilità che esse siano attribuite a membri di diritto o a persone nominate da soggetti terzi rispetto all'organizzazione, o da soggetti interni all'organizzazione diversi dalla base associativa.* Eccezione sono i componenti di organi di controllo (es. revisori) e di organi arbitrali (es. probiviri) che possono essere nominati, sempre dalla base associativa, fra persone non aderenti all'organizzazione, a garanzia di professionalità e imparzialità;
- h) la gratuità delle cariche associative;
- i) **l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari** e le modalità di approvazione degli stessi da parte dell'assemblea degli aderenti;
- n) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento ad altra associazione operante nel medesimo settore d'attività;
- o) indicazioni relative la piena democraticità della struttura (*riferite alle disposizioni di cui al titolo II, capo II del codice civile*) quali:
 - alla base associativa (assemblea dei soci) sono rimesse le determinazioni di maggior rilievo per la vita dell'organizzazione (elezione degli amministratori, approvazione dei rendiconti e bilanci, modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento dell'organizzazione);
 - tutti gli aderenti hanno pari diritti e opportunità (diritto di elettorato attivo e

passivo, diritto di voto ecc.) e pari doveri;

- impossibilità di riservare l'accesso alle cariche, in tutto o in parte, a determinate categorie di aderenti. Possono essere previste eventuali eccezioni necessarie per motivi giuridici (minore età) o opportune per la tutela degli interessi delle categorie destinatarie dell'attività dell'organizzazione (nelle organizzazioni che si propongono di tutelare persone affette da determinate patologie, l'accesso alle cariche associative può essere riservato in tutto o in parte ad aderenti affetti dalle patologie stesse o a loro familiari);
- applicazione del principio maggioritario: le determinazioni degli organi collegiali sono assunte a maggioranza;
- per la deliberazione di scioglimento dell'associazione, sia in prima che in seconda Convocazione è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 di tutti gli associati (*e non dei soli presenti in assemblea*);
- non possono essere adottate norme che prevedono diversità di valenza del voto: ad esempio il voto di chi ricopre determinate cariche (es. Presidente) o appartiene a determinate categorie di aderenti non può avere un peso maggiore rispetto al voto espresso da altri aderenti;
- l'assenza di chi ricopre determinate cariche o appartiene a determinate categorie di aderenti non invalida di per sé le sedute;
- non deve essere vanificato l'esercizio dei diritti spettanti agli aderenti: ad esempio mediante: convocazione di seconde sedute nello stesso giorno della prima, convocazioni inviate troppo a ridosso della data fissata per le riunioni, espulsione non motivata degli aderenti, divieto per gli espulsi di adire l'autorità giudiziaria;
- deve essere riconosciuto alla base associativa il diritto di ottenere la convocazione delle Assemblee.

Elenco APS al 31/12/2008

E' possibile scaricare l'elenco aggiornato dal portale www.sociale.parma.it

- | | |
|---|---|
| <p>1
Associazione Culturale "Campagna & Città"
vicolo Asdente, 9/b 43100 Parma
Egidio Tibaldi
0521/96.48.60
teatrodelvicolo@libero.it
www.teatrodelvicolo.com</p> <p>2
Gruppo fotografico "Color's Light"
via Macello, 20 43052 Colorno
Pier Luigi Montali
0521/81.69.85
gigi@gigimontali.it
www.colorsight.it</p> <p>3
U.R.C.A. Onlus Sezione Provinciale di Parma
via Ciro Menotti 4 43040 Varano
Melegari
Nello Maccini
0525/53.701
0521/62.03.13</p> <p>4
C.U.S. Parma - Centro Universitario Sportivo
viale delle Scienze, 83 - Loc. Fontanini
43100 Parma
Rossano Rinaldi
0521/90.55.32 0521/90.55.30</p> | <p>5
U.I.S.P. Unione Italiana Sport Per Tutti
- Sezione Provinciale
via Testi, 2 43100 Parma
Vincenzo Manco
0521/20.73.41</p> <p>6
La Famija Pramzana
viale Vittoria, 4 43100 Parma
avv. Davide Fratta
0521/96.35.72 0521/96.35.72
famijapramzana@libero.it</p> <p>7
Associuazione Culturale "Coro Ferdinando Paer"
via Du Tillot, 11 43052 Colorno
Sandro Marchiori
0521/81.54.53
coropaer@libero.it
www.digilander.libero.it/concert/coropaer</p> <p>8
C.S.I. Centro Sportivo Italiano - Sezione Provinciale
piazzale Matteotti, 9 43100 Parma
Florio Manghi
0521/28.98.70 0521/23.66.26
csi@csiparma.it
www.csiparma.it</p> |
|---|---|

- 9
Gli Amici della Val Vona
via Verbona Caffaraccia 43043
Borgotaro
Giuseppe Zazzi
- 10
Circolo E.N.D.A.S "Mauro Dutto"
Via Testi 4/a 43100 Parma
Giuseppe Schirripa
0521/77.61.77 0521/77.61.77
endaspr@libero.it
- 11
Associazione polisportiva "Il Castello"
via Togliatti, 15 43012 Fontanellato
Massimo Gambazza
0521/82.26.01
- 12
Club 93 - Solidarietà per gli Anziani
via Fratelli Mordacci, 10 43100 Parma
Ugolina Ferrari
0521/94.24.00 0521/94.24.00
club93pr@libero.it
- 13
Circolo A.C.L.I. "Gruppo di Impegno
Sociale - G.I.S.C."
via Roma, 40 43010 Fontevivo
Alice Tamborlani
0521/61.02.86
- 14
Circolo A.C.L.I. "San Michele"
località Belforte di Ostia 43043
Borgotaro
Dario Gilliotti
- 15
Circolo A.C.L.I. "Amici del Casale"
via XXV Aprile - Casale 43055 Mezzani
Enrico Rossi
0521/78.46.15
- 17
A.C.L.I. - Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani - Sezione Provinciale
Strada Cairoli, 21 43100 Parma
Ochi Claudio
0521/28.27.89 0521/22.34.413
parma@acl.i.it
- 18
Circolo A.C.L.I. "San Giovanni
Battista"
loc. Tiedoli, 109 43043 Borgotaro
Ochi Claudio
0525/98.126
- 19
U.I.C. Unione Italiana Cechi - Sezione
Provinciale
via Bixio, 47/a 43100 Parma
Michele Fiore
0521/23.34.62 0521/28.99.65
uicpr@uiciechi.it
www.uicparma.it
Parma
- 20
Circolo A.R.C.I. "La capanna Verde"
via S. Pertini, 14 Mezzani Inferiore
43055 Mezzani
Mario Callegari
0521/81.86.08
- 21
Effetto Farfalla
Str.Villanova 3 - loc. Felloni 43030
Bore
Roberta Capelli

22

Comunità di Terenzo
c/o Municipio 43040 Terenzo
Vittorio Martini
0525/ 52.73.36
info@comunitaditerenzo.it
www.comunitaditerenzo.it

23

Associazione Peruviana di Parma
via Collodi, 2 43100 Parma
Alfredo Lumi Chavez
0521/48.35.15

24

Circolo "Maria Luigia"
via Roma, 6 43052 Colorno
Antonio Tosi
0521/52.52.76 0521/52.10.36

25

Oltretorrente Basebal Club
Associazione Sportiva Dilettantistica
via Volturno, 95/a 43100 Parma
Andrea Paini
0521/29.23.28 0521/29.40.40
info@oltretorrentebasebal.it
www.oltretorrentebasebal.it

26

Circolo E.N.D.A.S. "Cornelio Ghiretti"
via Parma, 93 - Basilicogioiano
43022 Montechiarugolo
Valter Mazzali
0521/68.65.94
mazzali@rsadvnet.it

27

Circolo Ricreativo Culturale Sportivo
Dilettantistico
via Buozzi, 1 - San Polo 43030 Torrile
Maurizio Piazza
0521/81.92.38 0521/81.32.92

28

A.I.C.S. Associazione Italiana Cultura
Sport - Sezione Provinciale
piazzale San Sepolcro, 3 43100 Parma
Fortunato Drommi
0521/23.54.81 0521/23.68.74
info@aicsparma.it
www.aicsparma.it

29

Associazine Musicale "Giovanni
Rossi"
via Bacchini, 16 43036 Fidenza
Giovanni Ricca

30

Centro Studi della Valle del Ceno
"Cardinale Antonio Samore"
via S.Francesco, 25 43032 Bardi
Andrea Pontremoli
0525/72.030
coenum@infomont.it

31

Movimento per la Bassa Parmense
piazza Verdi, 35 43011 Busseto
Corrado Ugolini
0524/97.197
gruppo.l.ghirri@virgilio.it
www.mondopiccoloimmagini.it

32

A.G.C.I. Associazione dei Cittadini di
Gouho-Glodè in Italia
via Cremonese 220 43100 Parma

33

La Ginestra
c/o Dip. di Filosofia dell'Università
b.go Carissimi, 10 43100 Parma
Ferruccio Andolfi
0521/90.48.43
ginestra@unipr.it

34

Circolo Punto Blu
via Nenni, 9 - Monticelli Terme
43022 Montechiarugolo
Giuseppe Dello Russo
0521/65.71.92 0521/65.07.03
info@centropuntoblu.com
www.centropuntoblu.com

35

Kyu Shin Do Kai Fidenza
Via Mazzini, 3 43036 Fidenza
Luciano Bandini
0524/52.70.95 0524/52.70.95
info@kyushindokai.it
www.kyushindokai.it

36

C.A.I. Club Alpino Italiano - Sezione
Provinciale
viale Piacenza, 40 43100 Parma
Guiduberto Galloni
0521/19.52.41 0521/98.54.91
caiparma@hotmail.com
www.caiparma.it

37

Società Sport Club "Rapid"
via Lazzaretto, 21 Marore 43100
Parma
Giuseppe Leporati
0521/24.42.39

38

Nuoto Club '91 Parma Associazione
Sportiva Dilettantistica
via Sidoli 24 43100 Parma
Livia Ludovico
0521/48.62.59 0521/48.62.59
nuotoclub91parma@libero.it

39

A.S.P.P. - Associazione Senegalesi di
Parma e Provincia
viale Basetti, 12 43100 Parma
Seck Mactar
0521/48.81.47 0521/20.01.37

40

Centro Studi Cardinal Agostino
Casaroli
via Don Raffi, 30 43041 Bedonia
Corrado Truffelli
0525/82.44.20 0525/82.00.04
cotruffe@tin.it
www.cardinalcasaroli.org

41

Circolo A.N.S.P.I. Santi Stefano e
Lorenzo
via Maestri, 25 43038 Sala Baganza
Don Giovanni Pellizzari
0521/83.31.27

42

Arti nella Nebbia
via Spezia, 177 43100 Parma
Roberto Ughetti
0521/98.93.15 0521/98.93.15
info@artinellanebbia.com

43

Circolo A.N.S.P.I. Don Bosco
via Conciliazione, 1/2 43014
Medesano
Don Gianni Maria Torri
0525/42.04.47 0525/42.21.36
dontorri@libero.it
www.parrocchiadimesesano.com

- 44
Circolo A.N.S.P.I. San Luigi
Via Repubblica, 3 43017 S.Secondo
P.se
Don Fernando Soncini
0521/87.21.70
alemaller@hotmail.com//digilander.li
bero.it/parrocchiasansecondo
- 45
Comitato Difesa e Riqualificazione
Scuola Pubblica Parma
viale Rustici, 52 43100 Parma
Giovanni Caggiati
0521/25.11.97
- 46
P.G.S. Don Bosco
via Garibaldi 42 - Basilicanova
43022 Montechiarugolo
Gianfranco Chierici
0521/68.13.90 0521/68.13.90
pgsdonbosco@interfree.it
- 48
Associazione Nautica Torricella
via Fossa Caprara, 102 - Torricella
43018 Sissa
Pizzi Giulio
0521/87.90.31 0521/37.94.77
- 49
Club Parma Musicale
piazza Risorgimento 9/a 43100 Parma
Giovanni Beuf
0521/23.74.53
- 50
A.N.S.P.I. "Roberto Fracassi"
via Berzioli 11 43100 Parma
don Raffaele Sargenti
0521/96.47.68
- 51
Kyu Shin Do Kay Parma
SP - Diffusione della pratica sportiva
Via Moletolo 65/a 43100 Parma
Francesco Rasori
0521/77.43.60 0521/77.43.60
ksdkpr@tin.it
www.ksdkparma.it
- 52
T.O.T.E.M.
via Oradour 16 43100 Parma
Elisabetta Cingi
0521/48.50.38
- 53
Centro Culturale L. Tamoglia
via Berzieri, 11 43036 Fidenza
Margherita Rabagli
0524/52.87.00 0524/52.00.01
- 54
Circolo A.N.S.P.I. "La Famiglia"
via Martinella, 279 - Vigatto
43100 Parma
Emilio Bertoletti
0521/63.02.39
- 55
A.A.P.P. -Associazione degli Akans di
Parma e Provincia
via La Spezia, 108 43100 Parma
Koua N'Zoro Nicolas
0521/98.70.70
- 56
Gruppo Promozionale Musicale "Tullio
Marchetti"
via Frate Gherardo, 58 43036 Fidenza
Gianni Donati
0524/52.88.18

57

Polisportive Giovanili Salesiane
OR.SA.

via Aurelio Saffi, 47 43100 Parma

Claudio Bassi

0521/23.10.65

p.armani@trenitalia.it

58

Associazione Amici di Ettore Guatelli
e del Museo

via Nazionale, 130 - Ozzano Taro

43044 Collecchio

Vittorio Delsante

0521/83.04.54

amiciguatelli@libero.it

59

Compagnia dello Specchio

Str.Sant'Anna 1 c/o Livio Cancelliere

43100 Parma

Livio Cancelliere

0521/22.82.42 0521/22.82.42

liviiocancelliere@juris.it

www.geocities.com/compagniadello
specchio

60

Centro Studi per la Stagione dei
Movimenti

b.go C. Merulo, 5 43100 Parma

Margherita Becchetti

0521/22.13.49

csm.parma@alice.it

61

To Play

via Isola, 44 43100 Parma

Sandro Tore

0521/94.42.07 0521/94.51.31.

toplay@libero.it

www.sandro-tore.it

62

A.L.P. - Associazione Liuteria Parmense
via Provinciale, 107 - loc.

Rompocampocanneto

43010 Trecasali

Marco Imer Piccinotti

0521/87.38.66

63

Polisportiva di Basilicagoiano

via Parma, 93 - Basilicagoiano

43022 Montechiarugolo

Giuseppe Avanzini

0521/65.74.47

ghinox@libero.it

64

La Fenice

viale Marconi 13/bis - Monticelli Terme

43022 Montechiarugolo

Sandro Tore

lafenice@oso.it

65

Circolo A.N.S.P.I. "Don Lazzeri"

via P.Torelli, 10 43022 Montechiarugolo

don Arcangelo Silvestri

0521/68.65.46

66

Lenz Rifrazioni

via Trento 49 43100 Parma

Maria Federica Maestri

0521/27.01.41

67

A.C.D. Basilica 2000

via Falcone, 2 - Basilicanova

43022 Montechiarugolo

Bruno Fontana

0521/68.22.58 0521/68.22.58

68

Associazione Culturale Barbara Alpi
via Costa 3 43053 Compiano
Maria Teresa Alpi
0525/82.55.13 0525/82.55.13
alpmariateresa@libero.it
www.museogliorsanti.it

69

Circolo A.R.C.I. Tortiano
via Solari 59 - Tortiano
43022 Montechiarugolo
Mauro Corradini
0521/68.60.79 0521/68.64.80

70

Gran Bazar
p.za Rivasi 3 43022 Montechiarugolo
Fausto Ugolotti
0521/68.77.30 0521/68.66.33
s.zilocchi@comune.montechiarugolo.pr.it
www.comune.montechiarugolo.pr.it

71

A.N.S.P.I. (Associazione Nazionale
S.Paolo Italia) - Comitato di Parma
p.pza Duomo 1 43100 Parma
don Giampietro Poggi
0521/28.13.81

72

Circolo A.R.C.I. "Il Rugantino"
via Falcone, 2 - Basilicanova
43022 Montechiarugolo
Nando Tanzi
0521/68.20.00 0521/68.20.00

73

Rei No Kokoro Kai
via S.Faustino 119 43036 Fidenza
Massimo Ziliani
info@reinokokorokai.it
www.reinokokorokai.it

74

Montechiarugolo Folk Band Tullio
Candian
via Resga 12 - Monticelli Terme
43022 Montechiarugolo
Corrado Astrobello
0521/34.48.05 0521/34.48.05
bandamontechiarugolo@email.it
www.folkbandacandian.altavista.org

75

Circolo A.N.S.P.I. "La Pace"
via Inghiaia 2 - Bianconese
43010 Fontevivo
don Franco Dall'Asta
0521/61.89.00

76

Associazione Culturale Eliot
b.go Pipa 5
recapito c/o Arch.Mancini b.go del
Canale 2
43100 Parma
Paolo Mancini
0521/23.07.34 0521/23.07.34

77

Associazione Sportiva Dilettantistica
"Terme Monticelli"
via Ponticelle 11 - Monticelli Terme
43022 Montechiarugolo
Renzo Ferrari
0521/65.81.00 0521/65.81.00

78

Circolo Fotografico Il Grandangolo
via Argonne 4 43100 Parma
Franco Vermi
0521/67.21.28

79

Associazione Culturale Mondo Azzurro
Onlus
via Budapest, 14 43100 Parma
Copelli Anna
0521/49.46.32

80

Associazione Turistica Pro Loco
Bazzano
via Croce, 141 - Bazzano
43024 Neviano Arduini
Erio Grasselli
0525/84.31.10 (c/o Municipio)
www.43020bazzano.it

81

Pro Loco Bedonia
piazza Caduti, 1 43041 Bedonia
Alessandrini Paolo
0521/82.41.48

82

Pro Loco Beduzzo
via Per Torre, 1 - Beduzzo
43021 Corniglio
Rossi Massimo

83

Pro Loco Berceto
via Caprara, 4 43042 Berceto
Bigliardi Giuseppe
0525/64.764 (IAT)

84

Pro Loco Bore
via Roma, 84 43030 Bore
Salvi Bruno
0525/79.137 (c/o Municipio)

85

Associazione Turistica Pro Loco Borgo
Val di Tarò
Via Stradella 22 43043 Borgotaro
Francesca Guidarini
0525/99.363
f.guid@tiscalinnet.it
www.prolocoborgotaro.it

86

Associazione Turistica Pro Bosco
via Lagdei - Bosco
43021 Corniglio
Piermarco Mazza
0521/88.94.04

87

Pro Loco Busseto
via Roma, 96 43011 Busseto
Ambrogi Carluccio
0524/52.39.28

88

Pro Loco Calestano
via Mazzini, 1 43030 Calestano
Paolo Bernier
0525/52.01.14
info@tartufonerofragno.it
www.tartufonerofragno.it

89

Pro Loco Casale Valtaro
via Brigati, 1 loc. Casale 43059 Tornolo
Carmeli Claudio
0525/88.127

90

Pro Loco Colorno
c/o Palazzo Ducale p.zza Garibaldi
43052 Colorno
Rodolfo Ranzani
0521/81.69.39 (IAT) 0521/31.23.43
studiolegaleranzani@libero.it

91

Pro Loco Corniglio
p.zza S. Lucio e Amanzio, 7 43021
Corniglio
Dalmazio Guidi
0521/88.13.85

92

Circolo Sant'Anna Cannetolo
Fraz.Cannetolo 20/b 43012
Fontanellato
Rinaldo Fanzini
0521/82.24.38

93

Pro Loco Fornovo Taro
via G. Di Vittorio, 5 43045 Fornovo
Taro
Giuseppe Olari
0525/25.99 0525/25.99
prolocofo@libero.it
www.comune.fornovo-di-taro.pr.it

94

Pro Loco Langhirano
p.zza Ferrari, 4 43013 Langhirano
Edoardo Valenti
0521/85.22.42

95

Pro Loco Lesignano De' Bagni
Via Roma, 2 43037 Lesignano Bagni
Gianluca Manzini
0521/35.03.46
info@proloco-lesignano-bagni.it
www.proloco-lesignano-bagni.it

96

Pro Loco Monchio Delle Corti
P.le Don Bosco 1 43010 Monchio
Fiorani Angelo
0522/87.92.91

97

Pro Loco Neviano Degli Arduini
Piazza IV Novembre, 1 43024 Neviano
Arduini
Roberto Ciastra
0521/84.31.74 0521/84.35.90

98

Pro Loco Palanzano
43025 Palanzano
Irati Pietro
0521/89.11.93

99

Pro Loco Pellegrino Parmense
via Roma, 18 43047 Pellegrino P.se
Trivelloni Massimiliano
0524/64.151

100

Pro Loco Rigoso
Rigoso
43010 Monchio
Massa Mauro
0521/49.46.04
m.massa@chiesigroup.com

101

Pro Loco Sant'Andrea Bagni
viale Terme, 25 - Sant'Andrea Bagni
43014 Medesano
Blondi Michele
0525/42.04.27 (c/o Municipio)

102

Pro Loco Santa Maria del Taro
via Nazionale Sud, 3 - Santa Maria
del Taro
43059 Tornolo
Ansaldo Massimo
0525/80.158 (c/o Municipio)

103
Pro Loco San Secondo Parmense
P.za G.Mazzini 10
c/o Municipio di S.Secondo Parmense
43017 S.Secondo P.se
Lamberto Frati
0521/87.29.43 0521/87.29.43

104
Associazione Turistica Pro Scurano
via Mercato, 4 - Scurano 43024
Neviano Arduini
Rivieri Marco
0521/84.02.93
proloco@scurano.it

105
Pro Loco Soragna
c/o Municipio via Garibaldi, 52 43019
Soragna
Boggiani Ugo
0524/59.79.09 (c/o Municipio)

106
Pro Loco Amici di Tabiano
v.le Fidenza, 20 - Tabiano
43039 Salsomaggiore Terme
Mario Aurelio Barbaglia
0524/56.57.42 0524/56.74.00
prolocotabiano@libero.it
www.tabianoterme.it

107
Pro Loco Tarsogno
via Socchi, 2 - Tarsogno 43059 Tornolo
Cardinali Sonia
0525/89.272

108
Pro Loco Tizzano Val Parma
p.zza Roma, 2 43028 Tizzano
Michele Meli
0521/86.89.36 0521/86.89.37

109
Pro Loco Tornolo
via Castagneto,1 43059 Tornolo
Elvira Giorgia
0525/82.43.57

110
Pro Loco Traversetolo
c/o Municipio via Veneto, 30
43029 Traversetolo
0521/84.44.65

111
Associazione Turistica Pro Vairo
Casa Parrocchiale di Vairo 43025
Palanzano
Maurizio Sala
0521/89.72.47 0521/89.72.47

112
Pro Loco Val Gotra
via Provinciale - Val Gotra 43051
Albareto
Luca Scarselli
0525/99.92.31 (c/o Municipio)

113
Pro Loco Varano Marchesi
via Valle - Varano Marchesi 43014
Medesano
Bernier Giorgio
0525/59.139

114
Pro Loco Varano Melegari
43040 Varano Melegari
Giorgio Menghetti
0525/53.487
proloco.varano.mel@libero.it

115

Pro Loco Compiano
c/o Municipio via Sidoli 43053
Compiano
Alpi Gabriele
0525/82.51.64

116

Pro Loco Solignano
p.zza U. Bertoli, 1 43040 Solignano
Pietro Lumaca
0525/54.542
prolocosdisolignano@alice.it

117

Pro Loco Varsi
Via Roma 43049 Varsi
Luigi Raboni
0525/74.418
www.prolocovarsi.org

118

Pro Loco Zibello
P.zza C. Battisti, 18 - Pieveottoville
43010 Zibello
Rino Parenti
0524/93.97.23 0524/99.557
info@comune.zibello.pr.it
www.comune.zibello.pr.it

119

Circolo Culturale Lucano di Parma
Largo Luigi Calza, 19 43100 Parma
Antonio Zasa
antoniozasa@libero.it

120

Comitato Fiera di Ragazzola
via Provinciale 104/bis - Ragazzola
43010 Roccabianca
Albino Michelotti
0521/87.69.71
teatrodiragazzola@libero.it

121

ParmaFrontiere
via XXII Luglio, 42 43100 Parma
Roberto Bonati
0521/20.06.88 0521/20.06.88
info@parmafrontiere.it
www.parmafrontiere.it

122

Liberamente
via Anna Frank 2 43100 Parma
Ernesto Staibano
0521/23.88.85

123

Associazione Dilettantistica Ornitofila
Parmense
via dei Mercati, 15 43100 Parma
Renzo Ferrari
0521/69.02.86 0521/46.62.99

124

Arcadia
via Canali, 11 43038 Sala Baganza
Antonia Sorsoli
0521/83.64.43 0521/83.64.43
artigianarte@syscomm.it
www.artigianarte.it

125

Milleunmondo
borgo S.Silvestro 19 43100 Parma
Elona Meli Haxhiraj
milleunmondo@hotmail.com

126

Cantieri Sociali
Via Chevè 1 43052 Colorno
Maurizio Marciano
cantierisociali@katamail.com

127

LUMEN - Associazione per la promozione delle musiche d'oggi
via Matilde di Canossa 14 43100
Parma
Marco Lena
0521/77.20.35

128

SO.CREM.PR Società di cremazione
in Parma
Piazzale A. Rondani, 3/b 43100 Parma
Rocco Caccavari
0521/28.96.00 0521/28.96.00
socrem.parma@virgilio.it
www.socremparm.it

129

Polisportiva Unione
via Gruppini 43/3 43058 Sorbolo
Maria Giovanna Fabbi
0521/69.06.53 0521/69.06.53
rgemma@hotmail.com

130

Circolo A.N.S.P.I. "Capricorno"
strada Farnese 3 43100 Parma
Giovanni Pinetti
0521/96.44.13

131

Le Reseau
Borgo delle Colonne 13 c/o Baistrocchi
43100 Parma
Dioma Cleophas Adrien

132

Forti & Liberi Atletica
P.le Stazione, 1 43039 Salsomaggiore
Terme
Sergio Pagani
0524/58.01.46 0524/58.01.46
pietropino@virgilio.it
www.verdimaraton.it

133

Mani
Via Aurelio Saffi 13 43100 Parma
Gian Luca Pelagatti
0521/50.30.55
segreteria@maniparma.org

134

Coro S. Ilario di Fognano
s.da Chiesa di Fognano 43100 Parma
Laura Cavalca
0521/64.72.64
valentino.riccardi@libero.it

135

Il Popolo del Fiume
Via Castagnola, 41/1 43100 Parma
Claudio Ronchini
alberta.carini@libero.it

136

Tennis Service International
via Tito Speri 3 43036 Fidenza
Fabio Melegari
0524/52.83.77

137

Vagamonde
Strada Quarta, 23 43100 Parma
Viorica Revenco
0521/49.45.98 0521/49.45.98
vagamonde@libero.it
www.vagamonde.it

138

I Mandolinisti di Parma
V.le Duca Alessandro, 56/1 43100
Parma
Paolo Fabi
0521/80.57.00 0521/67.12.41
camlu@libero.it
<http://digilander.libero.it/imdp/>

139

Il Paniere
Via Borghetto 33 - Borghetto 43015
Noceto
Ivana Brambilla
0521/62.92.40

140

Circolo Sandro Pertini
P.le San Sepolcro 3 c/o AICS 43100
Parma
Ghirardi Ermes
0521/25.32.54 0521/23.68.74
ermes.ghirardi@virgilio.it
www.aicsparma.it

141

Sapere Aude
Strada Cagnotti Villa 89 - Miano
43014 Medesano
Alessandro Venè
0524/22.098
info@sapereaude.pr.it

142

Associazione Marino Savini
Largo Mercantini 5 43100 Parma
Rocco Francesco Caccavari
0521/99.33.91 0521/99.33.91
associazionemarinosaivini@virgilio.it
www.associazionemarinosaivini.it

143

Comitato Estate Felinese
Via Caumont Cami 1 43035 Felino
Aschieri Gabriele
gabriele.aschieri@felinese.it

144

Associazione Musicale L'Infinito
via XXIV Maggio 43100 Parma
Giovanni Pigino
0521/24.50.60

145

A.V.I.A Associazione Volontariato per
Invalidi e Anziani
Via Trieste 5 43100 Parma
Gianni Felisa
0521/27.11.92 0521/77.45.35

146

A.N.I.T.E.L. Ass. Nazionale Insegnanti
Tutor E-Learning
Via Primo Levi 2
c/o Studio Commmerc. Nella Capretti
43040 Varano Melegari
Valerio Pedrelli
0521/96.76.93 0521/96.76.93
valerio.pedrelli@istruzione.it
www.anitel.it

147

Il Filodijuta
Strada Baganzola 177 43100 Parma
Lorena Sghia
0521/60.14.80
sghia.iori@libero.it
www.filodijuta.it

148
Noi Siamo Qui - We're Here Onlus
Via Marchetti 3 43036 Fidenza
Margherita Fortisi
0524/53.34.34 0524/53.34.34
noisiamoqui@virgilio.it

149
La Montagna Vive
Via Chiesa 109 - Tiedoli 43043
Borgotaro
Vittorio Rabaglia
0525/98.126

150
I Nostri Borghi
Via xx settembre 22 43100 Parma
Fabrizio Pallini
0521/22.12.09 0521/28.11.03
inostriborghi@lillinet.org
www.inostriborghi.it

151
Comitato Pro-Casarola
località Casarola c/o bar trattoria
Bertolucci
43010 Monchio
Marta Simonazzi
0521/89.61.18 0521/84.21.89
simonazzi@yahoo.it

152
Pro Loco Noceto
Piazza Garibaldi 1 43015 Noceto
Sergio Torri
0521/62.08.68 0521/62.29.14
proloconoceto@libero.it

153
Festina Lente
Fraz. Paroletta 110 43012 Fontanellato
Mario Fontanini
info@festinalenteteatro.it

154
Parma Operart
Via Brescia 3/1 43100 Parma
Eddy Lovaglio
0521/77.47.46
info@parmaoperart.com
www.parmaoperart.com

155
Centro Educativo S.Anna - Polisportiva
Salsese
viale Porro, 8 43039 Salsomaggiore
Terme
Vignola Corrado
0524/57.14.24 0524/57.98.92
renata.milan@tiscali.it

156
Libertango Parma
Via Ildebrando Cocconi 2 43100
Parma
Nicolas Spinosa
libertangopr@hotmail.com
<http://digilander.libero.it/libertangopr/index.htm>

157
Il Borgo
Via Adeodato Turchi 15/a 43100
Parma
Eugenio Caggiati
0521/28.42.03 0521/28.42.03
circoloilborgo@virgilio.it
www.ilborgodiparma.it

158
Superfamiglia
Via del Seminario 23 43042 Berceto
Davide Bazzali

159

A.N.M.I.C. Associazione Nazionale
Mutilati Invalidi Civili - Sezione di
Parma

Via Stirone, 4 43100 Parma

Mutti Alberto

0521/96.61.60 0521/96.61.60

info@anmic-parma.it

www.anmic-parma.it

160

A.LI. - Accoglienza per le libertà

Strada Mercati 14 43100 Parma

Giuseppe Mambriani

0521/77.67.29

aliassociazione@hotmail.com

161

Circolo A.N.S.P.I. S.Giustina di
Carniglia

Loc.tà Carniglia 2 43041 Bedonia

0525/81.11.43

162

Roots' n' Blues - Associazione
Culturale/Musicale

Via B. Franklin, 31 43100 Parma

Andrea Pastori

0521/67.08.36

info@rootsandblues.org

www.rootsandblues.org

163

Spazio Shiatsu

Via Dalmazia 71 43100 Parma

Isa Coronella

0521/53.38.31

info@studishiatsu.it

www.studishiatsu.it

164

Galleria dei Pensieri

Via Mons. A. Pasini 13 43052 Colorno

Esmeralda Losito

info@ipensieri.it

165

Comitato di Coordinamento delle
Associazioni Colornesi

via Matteotti, 24 43052 Colorno

Dante Boschini

0521/20.08.93

166

AUSER Territoriale Parma

via La Spezia, 156 43100 Parma

Corrado Rossi

0521/29.50.06 0521/29.50.14

auserparma@libero.it

167

Comunità delle Valli dei Cavalieri

Via Enea Grossi 54 - Vairo

43025 Palanzano

Oreste Ferretti

bacchini.franco@libero.it

168

Terra d'Onda

Via Spallanzani 3 - Gaione 43100

Parma

Leonardo Fogassi

giordana@terradonda.it

169

Circolo Il Portico - Associazione
Sportiva Dilettantistica

Via Allende 1 43030 Torrile

Andrea Mantelli

0521/81.05.52

170

Esicasti di Santa Maria
Viale San Rocco 2 - Vianino
43040 Varano Melegari
Aldo Castagnoli

171

ALMOST Associazione Culturale
via Emilia Est, 129 43100 Parma
Silvia Cavatorta
silviacavatorta@aliceposta.it

172

Coro Voci di Parma
Piazzale Risorgimento, 1 43100 Parma
Dante Valenti
0521/69.70.50 0521/60.40.11
corovocidiparma@libero.it

173

Corte dei Rossi
P.za Mazzini 12 43017 S.Secondo P.se
Diego Borettini

174

Associazione Culturale Everelina
Strada del Conservatorio 2 43100
Parma
Carlotta Torelli
everelina@virgilio.it

175

Orchestra Italiana
Via Azzali 18 43012 Fontanellato
Enrico Grignaffini
0521/61.01.44 0521/61.01.44
info@piccolaorchestraitaliana.it

176

U.S. Fontanellatese Associazione
Sportiva Dilettantistica
Via Togliatti, 13 43012 Fontanellato

177

Associazione dei Volontari per la
Custodia dei Beni Culturali
Piazza Duomo 1 43100 Parma
Giovanni Federico Di Nuzzo
0521/38.05.35
gieffedienne@yahoo.it

178

C.N.C.K. Causa Nazionale Congo-
Kinshasa
via Emilia 37 - Pontetaro 43010
Fontevivo
Mavakala Kiamenga
0521/61.52.57 0521/61.52.57
mavkia@hotmail.com

179

Contrada Borgo della Prevostura
Via Zardi 10 43017 S.Secondo P.se
Davide Madoi

180

Ass. Artistica Musicale Santa Cecilia
Vicolo del Medio Evo 7 43100 Parma
Antonella Manotti
0521/03.79.91
info@lacittasinota.it

181

Teatro Necessario
Via Provinciale per Torrice 10 43052
Colorno
Leonardo Adorni
info@teatronecessario.it

182

Associazione Culturale CEM Lira
Viale Solferino 25 43100 Parma
Gianfranco Sgrignoli
0521/25.58.26
info@cemlira.it

183
iescum A Non Profit Organization
Piazza Ravenet 5 43100 Parma
Paolo Moderato
0521/03.73.49
paolo.moderato@iescum.org

185
EcologicaMente
Via Ferrara 17 43100 Parma
Maria Cristina Benedetti
info@ecologicamente.net

187
Associazione Culturale Galatea
Via Pontelupo, 17 - Lemignano
43044 Collecchio
Francesca Cantadori
0521-80.43.80 0521-80.43.80
galatea.ac@libero.it
www.galatea-ac.it

188
Associazione Minimondi
Strada al Duomo, 8/A 43100 Parma
Silvia Barbagallo
0521/28.24.45 0521/28.27.97
info@minimondi.com
www.minimondi.com

189
CRAL Provincia di Parma
Viale Martiri della Libertà, 15 43100
Parma Mauro Pinardi
0521/93.15.37
cral@provincia.parma.it
www.intercralparma.it

190
Ass. Trebbiatori D'Epoca di Basilicanova
via Case Nuove, 4 - Basilicanova
43022 Montechiarugolo
Celeste Vecchi
0521/94.18.00 0521/94.03.61

191
Pro Loco Bardi
Piazza Vittoria, 1 43032 Bardi
Lucia Subacchi
0525/71.321 0525/71.204
erika.rossi@email.it

192
Circolo ARCI Ricreativo Giovanni
Faraboli
strada Padana, 5 43010 Roccabianca
Sergio Aimi
0521/87.65.63

193
Corpo Bandistico "Giuseppe Verdi"
Via Argonne, 4 43100 Parma
Aldo Falcettoni
0521/25.11.70
info@bandaverdiparma.it
www.bandaverdiparma.it

194
La Contrada
via Luna Bianca 3 - Viazzano
43040 Varano Melegari
Rerstiani Alessandro
3394931635

195
Associazione Sportiva Dilettantistica
Associazione Ciclistica EIFFEL
Fontanellato
Via Pincolini 27 43012 Fontanellato
Delfina Vaccari

196

Incontrarsi a Salsomaggiore
Via Grazia Deledda 4 43039
Salsomaggiore
Fabrizio Cesario
3487376761

197

In Africa
Via Leonardo da Vinci 6
43055 Mezzani
Alessandro Canale
3358304386
0521818619
info@inafrica.it

198

Le Giraffe
Via Caduti di Montelungo 3 43100
Parma
Giulio Nori
3497252527
associazionelegiraffe@yahoo.it

199

SILENTIA LUNAE
Via Pellizzari 4 43100 Parma
Richard Benecchi
3498333689
silentialunae@libero.it
richardbenecchi@vodafone.it
www.myspace.com/silentialunae

200

Libera la ricerca
Via M. D'Azeglio 36 43100 Parma
Olimpia Pino
0521508281 3358009291
olimpia.pino@libero.it
www.liberalaricerca.it

202

La luna e il sole
S.da Camevala 3/c 43014 Medesano
Brunetta Maria Teresa
0525409030 3381335055
lalunaeilsole@libero.it

203

Ars iuvenis
B.go del Correggio 30 43100 Parma
Tedi Goda
3493964358

204

Parmachesiparla
Via Pasini 6 43100 Parma
Fabrizio Frabetta
3296943999
info@parmachesiparla.it
www.parmachesiparla.it

205

E.S.N.-A.S.S.I. Parma (Erasmus
Student Network - Ass. Studenti
Via dell Università 12 43100 Parma
Nicolò Mezzatesta
0521/964621 3888455104
assi@unipr.it
www.unipr.it/assi

206

Coro delle Tradizioni Popolari "R.
Pezzani
P.le Rondani 3/bis 43100 Parma
Nella Venturini
3283064102

207

Orti Sociali I Girasoli
Via della Villetta 21 43100 Parma
Carlo Ottaviani
3482651390

208

E'-Motivi

Via Silvio Pellico 17/a 43100 Parma

Giovanni Sparano

3341817156 3392049313

antoniobarezzilive@tiscali.it

www.antoniobarezzilive.it

209

Center Parma

V. Ignazio Silone 1 43100 Parma

Cristina Rastelli

0521/492385 0521/290256

centerparma@libero.it

210

Circolo di Lettura Biblos

Via Peracchi 23 43012 Fontanellato

Ambra Maria Doldi

0521821977

bibliosteca@comune.fontanellato.pr.it

211

Associazione degli Akans di Parma e Provincia (AAPP)

Via Giuseppe Verdi 43030 S. Polo di Torrile

Koi Kouame Thomas

3401427088

212

Cultural-mente

Via Montegrappa 2 43100 Parma

Francesca Pisegna

0521/239330

3407989682 3479264126

materiaoff@gmail.com

www.myspace.com/mat

213

Associazione della Comunità degli Ivoriani di Parma e Provincia

Via Cremonese 220 43100 Parma

Guehi Alain Djie

3270439598 3401427088

bonkeyalibero.it

214

Unione Sportiva Astra - Associazione Sportiva Dilettantistica

Via Isola 18 43100 Parma

Ezio Ficarelli

0521/984782

us-astra@libero.it

215

C.I.W.IT. (Collettivo degli Ivoriani WE d'Italia)

Borgo S. Silvestro 19 43100 Parma

Boblae Nanh Yehe Brigitte

0521/285146 0521/682266

3495006996

merighi79@yahoo.fr

216

Operaprima

Borgo Parente 14/e 43100 Parma

Luigi Boschi

33373636050

luigiboschi@gmail.com

217

Polisportiva Coop Consumatori Nordest Associazione Sportiva Dilettantistica

V. S. Pier Damiani 23 43100 Parma

Enrico Zurlini

0521/986872 0521/993033

info@polisportivacoop.it

www.polisportivacoop.it

218

Masnadieri del gentil salame - Gli
artisti del buon vivere

Via Giuffredi 17 43014 Ramiola -
Medesano

Simone Berzolla

0525/400097

3392974644 348/2515070

info@masnadieri.it

www.masnadieri.it

219

Crocetta Kids - Associazione Sportiva
Dilettantistica

Via Del Cristo 43100 San Pancrazio
Parma

Maurizio Carpana

3286894674

0521/944766

kids@crocettabaseball.com

www.crocettabaseball.com

220

Bomba di riso

Via IV Novembre 24 43044 Collecchio

Stefano Chiuri

338/2988569

bombadiriso@bombadiriso.it

www.bombadiriso.it

221

Portos

P.zza Virginia Wolf 13 43100 Parma

Andrea Corò

3477319956 3398703936

Numeri e indirizzi utili

Provincia di Parma - Assessorato alle Politiche sociali e sanitarie

Internet: www.sociale.parma.it

P.zale Barezzi, 3 - 43100 Parma

Dott. Gabriele Annoni

Tel: 0521.931301 - Fax: 0521.931318

E-mail: g.annoni@provincia.parma.it

Dott. Mauro Pinardi

Tel: 0521.931733

E-mail: m.pinardi@provincia.parma.it

Provincia di Parma - Registro Provinciale Promozione Sociale

P-zale Barezzi, 3 - 43100 Parma

Geom. Claudio Catellani

Tel: 0521.931319

E-mail: c.catellani@provincia.parma.it

Regione Emilia Romagna - Assessorato alle politiche sociali

Direzione generale politiche sociali

V.le Aldo Moro 30 - 40127 Bologna

Dott. Mario Ansaloni

Tel: 051.283517 - Fax: 051.283340

E-mail: mansaloni@regione.emilia-romagna.it

Internet: www.regione.emilia-romagna.it/

Agenzia delle Entrate di Parma - URP

Strada Quarta 6/1a - 43100 Parma

Tel: 0521.269311 - Fax: 0521.269407

E-mail: ul.parma@agenziaentrate.it

Internet: www1.agenziaentrate.it

Agenzia delle Entrate di Fidenza - URP

P.za Gioberti 7 - 43036 Fidenza

Tel: 0524.518711 - Fax: 0524.518765

E-mail: ul.fidenza@agenziaentrate.it

Agenzia delle Entrate di Langhirano - URP

P.za Ferrari 3 - 43013 Langhirano

Tel: 0521.852749 - Fax: 0521.858260

Agenzia delle Entrate di Borgotaro - URP

V.le Bottego 19 - 43043 Borgotaro

Tel: 0525.96523 - Fax: 0525.96515

E-mail: ul.borgovalditarotaro@agenziaentrate.it

S.I.A.E. - Società italiana autori ed editori

V.le Mentana 120 - 43100 Parma

Dott. Pietro Ceresini

Tel: 0521.238923 - Fax: 0521.233766

Garante per la protezione dei dati personali - Privacy

P.za Montecitorio 121 - 00186 Roma

Franco Pizzetti (Presidente)

Giuseppe Chiaravallotti (Vice-presidente)

Tel: 06.69677.1 - Fax: 06.69677.785

E-mail: garante@privacy.it

Internet: www.garanteprivacy.it

Forum Solidarietà - Centro di servizi per il Volontariato

Borgo Marodolo 11 - 43100 Parma

Rossana Belletti (Responsabile Area Consulenze giuridico-amministrativa)

Tel: 0521.228330 - Fax: 0521.287154

E-mail: cds@forumsolidarieta.it

Internet: www.forumsolidarieta.it

Prefettura di Parma

Strada della Repubblica 39 - 43100 Parma

Dott. Paolo Scarpis

Centralino Tel: 0521.2194 - Fax 0521 219488

URP Tel. 0521.219415-219485

E-mail: prefparma.urpresp@provincia.parma.it

Laura.Faveri@interno.it

Simona.Malanca@interno.it

Defrancesco.Simona@interno.it

Borgia.Carmela@interno.it

Internet: www.prefetturadiparma.it

*Finito di stampare nel mese di gennaio 2009 presso Stamperia srl, Parma
Impaginazione e design: ghillani.com*

Q u a d e r n i S o c i a l i

Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie della Provincia di Parma



**PROVINCIA
DI PARMA**